



ASSOCIAZIONE
NAZIONALE
COMUNI
ITALIANI

Gara a procedura aperta, ai sensi dell'art. 60 del D. Lgs. n. 50/2016 ss. mm. ii. in unico lotto, attraverso la piattaforma telematica di acquisto <https://anci.acquistitelematici.it>, finalizzata all'affidamento del servizio di elaborazione buste paga e consulenza del lavoro. CIG 90120567DF

DISCIPLINARE DI GARA

1.	PREMESSE	3
2.	DOCUMENTAZIONE DI GARA, CHIARIMENTI E COMUNICAZIONI.	3
2.1	Documenti di gara.....	3
2.2	Gestione telematica della procedura di gara	3
2.3	Chiarimenti	4
2.4	Comunicazioni.....	4
3.	OGGETTO DELL'APPALTO	4
3.1	Oggetto.....	4
3.1.2	Attività prevalente.....	5
3.1.3	Attività accessoria.....	5
3.2	Importo valore complessivo a base di gara.....	5
4.	IMPORTO VALORE COMPLESSIVO A BASE DI GARA.....	5
5.	DURATA DELL'APPALTO, OPZIONI E RINNOVI.....	6
5.1	Durata.....	6
5.2	Opzioni	6
6.	SOGGETTI AMMESSI IN FORMA SINGOLA E ASSOCIATA E CONDIZIONI DI PARTECIPAZIONE	6
7.	REQUISITI GENERALI	8
8.	REQUISITI SPECIALI E MEZZI DI PROVA	8
8.1	Requisiti di idoneità.....	8
8.2	Requisiti di capacità economica e finanziaria	9
8.3	Requisiti di capacità tecnica e professionale.....	10
8.4	Indicazioni per i raggruppamenti temporanei, consorzi ordinari, aggregazioni di imprese di rete, GEIE	10
8.5	Indicazioni per i consorzi di cooperative e di imprese artigiane e i consorzi stabili.....	11
9.	AVVALIMENTO	11
10.	SUBAPPALTO.	12
11.	GARANZIA PROVVISORIA.....	12
12.	PAGAMENTO DEL CONTRIBUTO A FAVORE DELL'ANAC	15
13.	MODALITÀ DI PRESENTAZIONE DELL'OFFERTA E SOTTOSCRIZIONE DEI DOCUMENTI DI GARA	15
14.	SOCCORSO ISTRUTTORIO.....	17
15.	DOCUMENTAZIONE AMMINISTRATIVA	18
15.1	Domanda di partecipazione.....	18
15.2	Documento di gara unico europeo.....	19
15.3	Dichiarazioni integrative e documentazione a corredo.....	20
16.	OFFERTA TECNICA	24
17.	OFFERTA ECONOMICA.....	24
18.	CRITERIO DI AGGIUDICAZIONE	25
18.1	Criteri di valutazione dell'offerta tecnica.....	25
18.2	Metodo di attribuzione del coefficiente per il calcolo del punteggio dell'offerta tecnica	28
18.3	Metodo di attribuzione dei punteggi dell'offerta tecnica. Ripametrizzazione	30
18.4	Metodo di attribuzione dei punteggi dell'offerta economica	30
18.5	Metodo per il calcolo dei punteggi totali	31
19.	SVOLGIMENTO OPERAZIONI DI GARA: APERTURA E VERIFICA DOCUMENTAZIONE AMMINISTRATIVA	31
20.	COMMISSIONE GIUDICATRICE	32
21.	APERTURA E VALUTAZIONE DELLE OFFERTE TECNICHE ED ECONOMICHE.....	32
22.	VERIFICA DI ANOMALIA DELLE OFFERTE.	33
23.	AGGIUDICAZIONE DELL'APPALTO E STIPULA DEL CONTRATTO.....	33
24.	DEFINIZIONE DELLE CONTROVERSIE.....	35
24.	TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI.....	35

1. PREMESSE.

Con determina a contrarre n. 523/DIRAMM/VN/Lp-21, **A.N.C.I. – Associazione Nazionale Comuni Italiani con sede legale in Roma, Via dei Prefetti, 46, c.f. 80118510587**, ha deliberato di avviare una gara da esperirsi a mezzo di procedura aperta comunitaria, in modalità telematica, **da gestire attraverso la Piattaforma telematica di acquisto <https://anci.acquistitelematici.it/>** per l'affidamento del servizio di elaborazione buste paga e consulenza del lavoro.

Il criterio di aggiudicazione è quello dell'offerta economicamente più vantaggiosa individuata sulla base del miglior rapporto qualità prezzo, ai sensi dell'art. 95 del d.lgs. 18 aprile 2016, n. 50 ss. *mm. ii.* – Codice dei contratti pubblici (in seguito, "Codice").

Il luogo di svolgimento del servizio è **Roma - codice NUTS ITI43**.

CIG 90120567DF

Il **Responsabile del procedimento**, ai sensi dell'art. 31 del Codice, è la dott.ssa Lara Panfili, Direttore dell'Area amministrativa di ANCI.

2. DOCUMENTAZIONE DI GARA, INFORMAZIONI GENERALI, CHIARIMENTI E COMUNICAZIONI.

2.1 DOCUMENTI DI GARA.

La documentazione di gara comprende:

- 1) Bando di gara;
- 2) Disciplinare di gara;
- 3) Capitolato;
- 4) Allegato 1 Modello domanda di partecipazione;
- 5) Allegato 2 DGUE;
- 6) Allegato 3 Offerta economica;
- 7) Allegato 4 Modello Offerta economica per Associazioni Temporanee di Impresa;
- 8) Allegato 5 F23;
- 9) Allegato 6 Schema di contratto.

In considerazione della natura intellettuale del servizio oggetto di gara, non sussiste, ai sensi dell'art. 26 d.lgs. n. 81/2008 l'obbligo di procedere alla predisposizione dei documenti di cui all'art. 26, commi 3 e 3-ter del predetto decreto.

2.2 GESTIONE TELEMATICA DELLA PROCEDURA DI GARA.

Si rende noto che la presente procedura sarà gestita attraverso l'utilizzazione di strumenti informatici/telematici conformi all'art. 40 e alle prescrizioni di cui all'art. 58 del Codice e nel rispetto delle disposizioni di cui al d.lgs. 82/2005. Pertanto, le offerte dovranno essere presentate dagli operatori economici e ricevute dalla stazione appaltante esclusivamente per mezzo della **Piattaforma digitale per la gestione delle gare telematiche di ANCI**, accessibile all'indirizzo: <https://anci.acquistitelematici.it>.

All'indirizzo di cui sopra sono disponibili un manuale di guida alla registrazione preliminare nonché un servizio di assistenza a mezzo ticket.

La documentazione di gara è disponibile, oltre che sulla piattaforma digitale, sul sito internet www.anci.it nella sezione "Amministrazione trasparente" – "Bandi di Gara e Contratti" – "Atti delle amministrazioni aggiudicatrici e degli enti aggiudicatori distintamente per ogni procedura" – "Bandi di gara e appalti".

2.3 CHIARIMENTI.

È possibile ottenere chiarimenti sulla presente procedura mediante la proposizione di quesiti scritti esclusivamente in via telematica attraverso la Piattaforma, dopo aver avviato la procedura di partecipazione alla presente gara. Il sistema consente, anche prima della conclusione della fase di partecipazione, di inviare quesiti selezionando l'apposito tasto "*Invia quesito alla stazione appaltante*", presente in "*Dettagli*" della gara. Sarà possibile formulare quesiti **entro e non oltre 11 giorni** antecedenti il termine per la presentazione delle offerte. Le richieste di chiarimenti devono essere formulate esclusivamente in lingua italiana.

Le risposte a tutte le richieste presentate in tempo utile verranno fornite almeno **6 giorni prima** della scadenza del termine fissato per la presentazione delle offerte e saranno gestite attraverso la Piattaforma e visibili, una volta selezionato "*Dettagli*" nella tendina a sinistra, in "*I tuoi quesiti*". Il quesito sarà tradotto in FAQ visibile, sempre nella tendina a sinistra, da tutti gli operatori economici che hanno avviato la procedura di partecipazione alla gara.

I quesiti pervenuti oltre il predetto periodo non saranno presi in considerazione e non sono ammessi chiarimenti telefonici.

Gli eventuali chiarimenti, forniti da ANCI ai sensi del presente paragrafo, sono da considerarsi a tutti gli effetti parte integrante della documentazione di gara.

2.4 COMUNICAZIONI.

Ai sensi dell'art. 76, comma 6, del Codice, i concorrenti sono tenuti ad indicare, in sede di offerta, l'indirizzo PEC o, solo per i concorrenti aventi sede in altri Stati membri, l'indirizzo di posta elettronica, da utilizzare ai fini delle comunicazioni di cui all'art. 76, comma 5, del Codice.

Tutte le comunicazioni effettuate da ANCI avvengono tramite il sistema telematico e sono visionabili nell'apposita "*Area messaggi*" ovvero in cruscotto "*Ultimi messaggi ricevuti non letti*". L'operatore economico è tenuto a verificare e tenere sotto controllo in maniera continuativa la Piattaforma nelle aree dedicate alle comunicazioni.

Le medesime comunicazioni saranno comunque inviate alle caselle di posta elettronica certificata indicate dall'operatore.

Eventuali modifiche dell'indirizzo PEC o problemi temporanei nell'utilizzo di tali forme di comunicazione, dovranno essere tempestivamente segnalate alla stazione appaltante; diversamente la medesima declina ogni responsabilità per il tardivo o mancato recapito delle comunicazioni.

In caso di raggruppamenti temporanei, GEIE, aggregazioni di imprese di rete o consorzi ordinari, anche se non ancora costituiti formalmente, la comunicazione recapitata al mandatario si intende validamente resa a tutti gli operatori economici raggruppati, aggregati o consorziati.

In caso di consorzi di cui all'art. 45, comma 2, lett. b) e c), del Codice, la comunicazione recapitata al consorzio si intende validamente resa a tutte le consorziate.

In caso di avvalimento, la comunicazione recapitata all'offerente si intende validamente resa a tutti gli operatori economici ausiliari.

3. OGGETTO DELL'APPALTO E IMPORTO.

3.1. L'appalto ha ad oggetto l'appalto del servizio di elaborazione buste paga del personale di ANCI (attività prevalente) e di consulenza del lavoro (attività accessoria) da eseguirsi in lotto unico con l'osservanza delle prescrizioni del Capitolato e della normativa vigente. L'appalto è in parte a corpo e misura (per l'attività prevalente) e in parte a misura (per l'attività accessoria).

3.1.2. ATTIVITA' PREVALENTE

L'attività prevalente da affidare a corpo e misura riguarda l'elaborazione di circa **1.700 (millesettecento) buste paga annue**, stimate con riferimento a n. 93 (novantatre) lavoratori dipendenti con CCNL ANCI, a n. 2 (due) lavoratori dipendenti con contratto giornalistico, a n. 7 (sette) dirigenti, a n. 15 (quindici) distaccati da altri Enti e a n. 01 (uno) collaboratore. La quantità delle buste paga sopraindicata è orientativa e può essere soggetta a variazioni in aumento o in diminuzione. In caso di variazione in aumento del numero annuo di buste paga da redigere, in misura superiore al 15% (quindici per cento) rispetto al numero annuo stimato di 1.700 (millesettecento), sarà considerato il costo a misura, così come indicato nel modulo dell'offerta economica. Le attività comprese nel servizio sono descritte analiticamente nel Capitolato di cui si invitano gli operatori a prendere attenta visione.

3.1.3. ATTIVITA' ACCESSORIA

L'attività accessoria da affidare a misura riguarda l'**attività di consulenza** in materia di amministrazione del personale, contrattazione collettiva e costi del lavoro come specificato nel Capitolato.

Descrizione delle prestazioni	CPV	P (principale) S (secondaria)
Servizio di personale e di foglio paga	79631000-6	P

Fermo restando quanto sopra stabilito, le variazioni del contratto sono comunque previste e consentite nei limiti di cui all'art. 106 del D. Lgs. 50/2016 ss. mm. ii.

4. IMPORTO VALORE COMPLESSIVO A BASE DI GARA

L'importo complessivo a base di gara, in parte a corpo ed in parte a misura, è pari ad **€ 350.000,00 (euro trecentocinquantamila/00)** e si suddivide secondo quanto di seguito indicato:

- L'importo a base d'asta dei servizi di cui all'art. 3.1.2, riguardanti **l'attività prevalente** di elaborazione di circa 1.700 (millesettecento) buste paga annue, si intende a corpo ed è pari ad € 297.500,00 (euro duecentonovantasettemilacinquecento/00), soggetto a ribasso non superiore al 20%. La quantità delle buste paga sopraindicata è orientativa e può essere soggetta a variazioni in aumento o in diminuzione. In caso di variazione in aumento del numero annuo di buste paga da redigere, in misura superiore al 15% (quindici per cento) rispetto al numero annuo stimato di 1.700, sarà riconosciuto un corrispettivo a misura per singola busta paga, pari ad € 18,00 (euro diciotto/00) soggetto a ribasso non superiore al 20%, dovuto per ogni singola busta paga eccedente la suddetta percentuale.
- L'importo a base d'asta dei servizi di cui all'art. 3.1.3, riguardanti **l'attività accessoria** del servizio di consulenza del lavoro, si intende totalmente a misura ed è stimato in € 450,00 (euro quattrocentocinquanta//00) per un massimo di 116 (centosedici) giornate/uomo nell'arco dei 5 (cinque) anni di durata dell'affidamento, soggetto a ribasso non superiore al 20%.

Per l'espletamento del presente affidamento non sono rilevabili rischi interferenti per i quali sia necessario adottare specifiche misure di sicurezza, pertanto non risulta necessario prevedere la predisposizione del

“Documento Unico di Valutazione dei Rischi da Interferenze” – DUVRI e non sussistono di conseguenza costi della sicurezza di cui al D. Lgs. 81/2008.

Trattandosi di servizi di natura intellettuale, il costo della manodopera non viene stimato ai sensi dell’art. 95, comma 10, del Codice.

Ai sensi dell’art. 51 del Codice, la gara è indetta in unico lotto in quanto, visto il carattere intrinsecamente unitario del servizio, lo stesso non è suddivisibile né in lotti prestazionali né tantomeno funzionali, inoltre, anche in considerazione dell’importo modesto posto a base di gara, la frammentazione del servizio in capo a più operatori risulterebbe diseconomica, creerebbe forti inefficienze gestionali ed una problematica frammentazione delle responsabilità contrattuali. Al riguardo, occorre prendere come riferimento quanto evidenziato dal Consiglio di Stato che, con sentenza n. 2044/2018, a riforma di una sentenza del TAR Umbria che censurava la mancata suddivisione in lotti di un appalto da parte della Stazione Appaltante, ha ritenuto di valore economico oggettivamente modesto un appalto di importo annuale pari a circa 114 mila euro, con un importo nel triennio pari a 342.000 euro. Ora l’appalto da indire, nel caso di specie, ammonta a circa 70 mila euro annui, con importo complessivo per 60 mesi pari a 350 mila euro. Pertanto, sulla base di quanto sopra evidenziato, l’importo dell’appalto può senz’altro essere considerato di valore economico oggettivamente modesto.

Si precisa che l’appalto è finanziato nell’ambito delle attività istituzionali di ANCI, conformemente al programma biennale degli acquisti di beni e servizi 2021-2023, approvato dal Consiglio Nazionale di ANCI.

5. DURATA DELL’APPALTO, OPZIONI E RINNOVI

5.1 DURATA.

L’appalto ha una durata di **60 mesi** dalla stipula del contratto, con facoltà di Anci al recesso anticipato, ai sensi dell’art. 109 del Codice, da comunicarsi all’aggiudicatario, a mezzo pec, almeno 20 giorni prima.

5.2 OPZIONI.

Proroga tecnica. La durata dell’appalto potrà essere prorogata per il tempo strettamente necessario alla conclusione delle procedure necessarie per l’individuazione del nuovo contraente ai sensi dell’art. 106, comma 11, del Codice. In tal caso, il contraente è tenuto all’esecuzione delle prestazioni oggetto del contratto agli stessi - o più favorevoli - prezzi, patti e condizioni.

6. SOGGETTI AMMESSI IN FORMA SINGOLA E ASSOCIATA E CONDIZIONI DI PARTECIPAZIONE

Gli operatori economici possono partecipare alla presente gara in forma singola o associata, secondo le disposizioni dell’art. 45 del Codice, purché in possesso dei requisiti prescritti dai successivi paragrafi.

Ai soggetti costituiti in forma associata si applicano le disposizioni di cui agli artt. 47 e 48 del Codice.

È vietato ai concorrenti di partecipare alla gara in più di un raggruppamento temporaneo o consorzio ordinario di concorrenti o aggregazione di imprese aderenti al contratto di rete (nel prosieguo, aggregazione di imprese di rete).

È vietato al concorrente che partecipa alla gara in raggruppamento o consorzio ordinario di concorrenti, di partecipare anche in forma individuale.

È vietato al concorrente che partecipa alla gara in aggregazione di imprese di rete, di partecipare anche in forma individuale. Le imprese retiste non partecipanti alla gara possono presentare offerta, per la medesima gara, in forma singola o associata.

I consorzi di cui all'articolo 45, comma 2, lettere b) e c) del Codice sono tenuti ad indicare, in sede di offerta, per quali consorziati il consorzio concorre e, qualora il consorziato designato sia, a sua volta, un consorzio di cui all'art. 45, comma 2, lettera b), è tenuto anch'esso ad indicare, in sede di offerta, i consorziati per i quali concorre; a questi ultimi è **vietato** partecipare, in qualsiasi altra forma, alla presente gara. In caso di violazione sono esclusi dalla gara sia il consorzio sia il consorziato; in caso di inosservanza di tale divieto si applica l'articolo 353 del codice penale.

Ai consorzi di cui all'art. 45 comma 2 lett. b) e c) del Codice è vietato incaricare, in fase di esecuzione, un'impresa consorziata diversa da quella indicata in sede di gara, salvo che per le ragioni indicate all'art. 48, comma 7-bis, del Codice, e sempre che la modifica soggettiva non sia finalizzata ad eludere, in tale sede, la mancanza di un requisito di partecipazione alla gara in capo all'impresa. **È vietato** ai concorrenti di partecipare alla gara in più di un raggruppamento temporaneo o consorzio ordinario di concorrenti o aggregazione di imprese aderenti al contratto di rete (nel prosieguo, aggregazione di imprese di rete).

È vietato al concorrente che partecipa alla gara in raggruppamento o consorzio ordinario di concorrenti, di partecipare anche in forma individuale.

È vietato al concorrente che partecipa alla gara in aggregazione di imprese di rete, di partecipare anche in forma individuale. Le imprese retiste non partecipanti alla gara possono presentare offerta, per la medesima gara, in forma singola o associata.

I consorzi di cui all'articolo 45, comma 2, lettere b) e c) del Codice sono tenuti ad indicare, in sede di offerta, per quali consorziati il consorzio concorre e, qualora il consorziato designato sia, a sua volta, un consorzio di cui all'art. 45, comma 2, lettera b), è tenuto anch'esso ad indicare, in sede di offerta, i consorziati per i quali concorre; a questi ultimi è **vietato** partecipare, in qualsiasi altra forma, alla presente gara. In caso di violazione sono esclusi dalla gara sia il consorzio sia il consorziato; in caso di inosservanza di tale divieto si applica l'articolo 353 del codice penale.

Ai consorzi di cui all'art. 45 comma 2 lett. b) e c) del Codice è vietato incaricare, in fase di esecuzione, un'impresa consorziata diversa da quella indicata in sede di gara, salvo che per le ragioni indicate all'art. 48, comma 7-bis, del Codice, e sempre che la modifica soggettiva non sia finalizzata ad eludere, in tale sede, la mancanza di un requisito di partecipazione alla gara in capo all'impresa consorziata.

Le aggregazioni tra imprese aderenti al contratto di rete di cui all'art. 45, comma 2 lett. f), del Codice, rispettano la disciplina prevista per i raggruppamenti temporanei di imprese in quanto compatibile. In particolare:

1. **nel caso in cui la rete sia dotata di organo comune con potere di rappresentanza e soggettività giuridica (cd. rete - soggetto)**, l'aggregazione di imprese di rete partecipa a mezzo dell'organo comune, che assumerà il ruolo della mandataria, qualora in possesso dei relativi requisiti. L'organo comune potrà indicare anche solo alcune tra le imprese retiste per la partecipazione alla gara ma dovrà obbligatoriamente far parte di queste;
2. **nel caso in cui la rete sia dotata di organo comune con potere di rappresentanza ma priva di soggettività giuridica (cd. rete-contratto)**, l'aggregazione di imprese di rete partecipa a mezzo dell'organo comune, che assumerà il ruolo della mandataria, qualora in possesso dei requisiti previsti per la mandataria e qualora il contratto di rete rechi mandato allo stesso a presentare domanda di partecipazione o offerta per determinate tipologie di procedure di gara. L'organo comune potrà

indicare anche solo alcune tra le imprese retiste per la partecipazione alla gara ma dovrà obbligatoriamente far parte di queste;

3. **nel caso in cui la rete sia dotata di organo comune privo di potere di rappresentanza ovvero sia sprovvista di organo comune, oppure se l'organo comune è privo dei requisiti di qualificazione**, l'aggregazione di imprese di rete partecipa nella forma del raggruppamento costituito o costituendo, con applicazione integrale delle relative regole (cfr. Determinazione ANAC n. 3 del 23 aprile 2013).

Per tutte le tipologie di rete, la partecipazione congiunta alle gare deve risultare individuata nel contratto di rete come uno degli scopi strategici inclusi nel programma comune, mentre la durata dello stesso dovrà essere commisurata ai tempi di realizzazione dell'appalto (cfr. Determinazione ANAC n. 3 del 23 aprile 2013). Il ruolo di mandante/mandataria di un raggruppamento temporaneo di imprese può essere assunto anche da un consorzio di cui all'art. 45, comma 1, lett. b), c) ovvero da una sub-associazione, nelle forme di un RTI o consorzio ordinario costituito oppure di un'aggregazione di imprese di rete.

A tal fine, se la rete è dotata di organo comune con potere di rappresentanza (con o senza soggettività giuridica), tale organo assumerà la veste di mandataria della sub-associazione; se, invece, la rete è dotata di organo comune privo del potere di rappresentanza o è sprovvista di organo comune, il ruolo di mandataria della sub-associazione è conferito dalle imprese retiste partecipanti alla gara, mediante mandato ai sensi dell'art. 48, comma 12, del Codice, dando evidenza della ripartizione delle quote di partecipazione.

Ai sensi dell'art. 186-*bis*, comma 6, del R.D. 16 marzo 1942, n. 267, l'impresa in concordato preventivo con continuità aziendale può concorrere anche riunita in RTI purché non rivesta la qualità di mandataria e sempre che le altre imprese aderenti al RTI non siano assoggettate ad una procedura concorsuale.

7. REQUISITI GENERALI

Sono **esclusi** dalla gara gli operatori economici per i quali sussistono cause di esclusione di cui all'art. 80 del Codice appalti.

Sono comunque **esclusi** gli operatori economici che abbiano affidato incarichi in violazione dell'art. 53, comma 16-*ter*, del d.lgs. del 2001 n. 165.

8. REQUISITI SPECIALI E MEZZI DI PROVA

I concorrenti, a **pena di esclusione**, devono essere in possesso dei requisiti previsti nei commi seguenti. Ai sensi dell'art. 59, comma 4, lett. b), del Codice, sono inammissibili le offerte prive della qualificazione richiesta dal presente disciplinare.

8.1 REQUISITI DI IDONEITÀ PROFESSIONALE

I concorrenti dovranno dichiarare ai sensi degli artt. 46 e 47 del D.P.R. n. 445/2000:

- a) **Iscrizione da almeno 10 anni** all'albo dei Consulenti del lavoro o agli altri albi dei professionisti, così come previsto dall'art. 1, comma 1 della legge 11.1.1979, n. 12 ss. mm. ii. e fatto salvo quanto previsto al comma 5 e al comma 6 del medesimo art. 1. In caso di società tra professionisti (STP) di cui al decreto del Ministero della Giustizia dell'8.2.2013 n. 34 – regolamento in materia di società per l'esercizio di attività professionali regolamentate nel sistema ordinistico, ai sensi dell'art. 10, co. 10, della legge 12 novembre 2011, n. 183 - il requisito deve essere posseduto dai soci professionisti che svolgeranno le attività oggetto dell'appalto e i cui nominativi devono essere indicati nell'offerta tecnica.

Il concorrente non stabilito in Italia ma in altro Stato Membro dimostra, ai sensi dell'art. 83, comma 3, del Codice, l'iscrizione con una dichiarazione giurata o secondo le modalità vigenti nello Stato nel quale è

stabilito ovvero con attestazione, sotto la propria responsabilità, che il certificato prodotto è stato rilasciato da uno dei registri professionali istituiti nel Paese in cui è residente.

Per la comprova del requisito la stazione appaltante acquisisce d'ufficio i documenti in possesso di pubbliche amministrazioni, previa indicazione, da parte dell'operatore economico, degli elementi indispensabili per il reperimento delle informazioni o dei dati richiesti. Nel caso in cui non vi sia un collegamento diretto tra l'albo e il sistema AVCPass, il concorrente inserisce la relativa documentazione nel sistema AVCPass.

- b) (se impresa italiana o straniera avente sede operativa e/o legale in Italia) essere iscritto al Registro delle Imprese presso la competente Camera di Commercio Industria Agricoltura e Artigianato per attività coerenti a quelle oggetto dell'appalto;
- . (se impresa straniera) essere in possesso di equivalente dichiarazione di iscrizione al registro professionale dello Stato di appartenenza;
- Inoltre
- (se Cooperativa o Consorzio di cui all'art. 45, comma 2, lett. b) del D. Lgs 50/2016) essere iscritto all'Albo delle Società Cooperative istituito con D.M. (Ministero delle Attività Produttive) del 23/06/04 e s. m. i.

8.2 REQUISITI DI CAPACITÀ ECONOMICA E FINANZIARIA

c) **Aver realizzato un fatturato globale minimo annuo** riferito agli ultimi n. 3 esercizi finanziari disponibili pari a € 140.000,00 oltre iva e cassa di previdenza. Per gli operatori che abbiano iniziato l'attività da meno di tre anni, i requisiti di fatturato devono essere rapportati al periodo di attività [(fatturato richiesto/3) * anni di attività].

d) **Avere realizzato, in ciascuno degli ultimi tre esercizi finanziari approvati alla data di pubblicazione del Bando di gara, un fatturato specifico minimo annuo nel settore di attività oggetto dell'appalto pari ad almeno Euro 70.000,00 (Euro settantatamila,00), oltre iva e cassa di previdenza.** Con riferimento ai requisiti di capacità economica e finanziaria, ai sensi dell'art. 83, comma 5, del D. Lgs. n. 50/2016, si precisa che ANCI si è determinata a prevedere un limite di partecipazione alla presente gara connesso al fatturato aziendale. In particolare, assume fondamentale importanza la possibilità di selezionare attraverso la presente gara operatori economici dotati di capacità economico-finanziaria proporzionata al valore annuo del contratto tale da garantire la congruità della capacità produttiva dell'impresa fornitrice con l'impegno prescritto dal contratto aggiudicato. Si precisa che la quantificazione del fatturato richiesto è stata computata anche sulla base di un'analisi del mercato di riferimento, tale da garantire comunque un'ampia partecipazione da parte degli operatori economici che competono nel settore dei servizi oggetto di gara. Inoltre, nella quantificazione dei menzionati requisiti è stato utilizzato un metodo di calcolo rispettoso dei criteri individuati ed indicati al riguardo dal codice dei contratti pubblici, dalla giurisprudenza amministrativa e dalla prassi di riferimento.

Al fine di incentivare la partecipazione in forma associata alla gara da parte degli operatori economici del mercato di riferimento e, conseguentemente, di favorire anche la partecipazione delle piccole e medie imprese di settore potenzialmente interessate, nella presente gara viene incentivata la partecipazione di RTI o consorzi. Pertanto, non è prescritto per la partecipazione alla gara in forma di RTI, il possesso da parte delle relative imprese mandanti di percentuali minime del requisito di fatturato in questione.

La comprova del requisito è fornita dall'aggiudicatario mediante inserimento nel Sistema AVCPass dei bilanci approvati alla data di scadenza del termine per la presentazione delle offerte, comprensivi della nota

integrativa e/o dei relativi allegati, se si tratta di società di capitali **ovvero** del Modello unico o Dichiarazione IVA se si tratta di operatori economici in forma di impresa individuale o di società di persone.

Ai sensi dell'art. 86, comma 4, del Codice l'operatore economico che, per fondati motivi, non è in grado di presentare le referenze richieste può provare la propria capacità economica e finanziaria mediante un qualsiasi altro documento considerato idoneo dalla stazione appaltante.

e) Adeguata copertura assicurativa contro i rischi professionali rilasciata da primaria Compagnia assicurativa. Si precisa che, ai sensi del nuovo comma 5-bis d.lgs. n. 50/2016, l'adeguatezza della copertura assicurativa offerta viene valutata sulla base della polizza assicurativa contro i rischi professionali posseduta dall'operatore economico e in corso di validità. Qualora la polizza assicurativa in possesso dell'operatore fosse di importo inferiore al valore dell'appalto, l'offerta dovrà essere corredata, a pena di esclusione, dall'impegno da parte impresa assicuratrice ad adeguare il valore della polizza assicurativa a quello dell'appalto in caso di aggiudicazione.

La comprova del requisito è fornita dall'aggiudicatario mediante inserimento della relativa documentazione nel sistema AVCPass.

8.3 REQUISITI DI CAPACITÀ TECNICA E PROFESSIONALE

e) Il concorrente deve aver eseguito nell'ultimo triennio (2018-2019-2020) un unico contratto "di punta", per un importo non inferiore a Euro 70.000,00 annui, avente ad oggetto servizi analoghi a quelli oggetto dell'appalto. A questo proposito gli operatori economici devono specificare il contratto all'interno del DGUE.

La comprova del requisito è fornita dall'aggiudicatario sempre con l'inserimento nel sistema AVCPass:

- in caso di servizi prestati a favore di pubbliche amministrazioni o enti pubblici, dell'originale o copia conforme dei certificati rilasciati dall'amministrazione/ente contraente, con l'indicazione dell'oggetto, dell'importo e del periodo di esecuzione;
- in caso di servizi prestati a favore di committenti privati, dell'originale o copia autentica dei certificati rilasciati dal committente privato, con l'indicazione dell'oggetto, dell'importo e del periodo di esecuzione.

8.4 INDICAZIONI PER I RAGGRUPPAMENTI TEMPORANEI, CONSORZI ORDINARI, AGGREGAZIONI DI IMPRESE DI RETE, GEIE.

I soggetti di cui all'art. 45 comma 2, lett. d), e), f) e g) del Codice devono possedere i requisiti di partecipazione nei termini di seguito indicati.

Alle aggregazioni di imprese aderenti al contratto di rete, ai consorzi ordinari ed ai GEIE si applica la disciplina prevista per i raggruppamenti temporanei di imprese, in quanto compatibile. Nei consorzi ordinari la consorziata che assume la quota maggiore di attività esecutive riveste il ruolo di capofila che deve essere assimilata alla mandataria.

Nel caso in cui la mandante/mandataria di un raggruppamento temporaneo di imprese sia sub associazione, nelle forme di un RTI costituito oppure di una aggregazione di imprese di rete, i relativi requisiti di partecipazione sono soddisfatti secondo le modalità indicate per i raggruppamenti.

Il requisito relativo all'idoneità professionale di cui al **punto 8.1 lett. a)** deve essere posseduto da:

- a. ciascuna delle imprese raggruppate/raggruppande, consorziate/consorziande o GEIE;

- b. ciascuna delle imprese aderenti al contratto di rete indicate come esecutrici e dalla rete medesima nel caso in cui questa abbia soggettività giuridica.

I requisiti di capacità economica e finanziaria di cui al punto 8.2 lett. c devono essere soddisfatti dal raggruppamento nel complesso e posseduti in misura maggioritaria dall'impresa mandataria.

Il requisito di cui al punto 7.2 lett. d) deve essere posseduto dalla mandataria e riferito a tutti i componenti del raggruppamento.

Il requisito di cui al punto **e punto 7.3. lett. e)** deve essere posseduto per intero dalla mandataria.

8.5 INDICAZIONI PER I CONSORZI DI COOPERATIVE E DI IMPRESE ARTIGIANE E I CONSORZI STABILI

I soggetti di cui all'art. art. 45 comma 2, lett. b) e c) del Codice devono possedere i requisiti di partecipazione nei termini di seguito indicati.

Il requisito relativo all'iscrizione di cui al **punto 8.1 lett. a)** deve essere posseduto dal consorzio e dalle imprese consorziate.

I requisiti di capacità economica e finanziaria/tecnica e professionale di cui al punto 8.2 lett. c) e lett. d) e punto 7.3. lett. e), ai sensi dell'art. 47 del Codice, devono essere posseduti:

- a. in caso di consorzio di cooperative di cui all'art. 45 lett. b), direttamente dal consorzio medesimo, salvo che per quelli relativi alla disponibilità di attrezzature e dei mezzi d'opera nonché all'organico medio annuo che sono computati cumulativamente in capo al consorzio ancorché posseduti dalle singole imprese consorziate
- b. in caso di consorzio stabile di cui all'art. 45 lett. c), dai singoli consorziati.

9. AVVALIMENTO

Ai sensi dell'art. 89 del Codice appalti, l'operatore economico, singolo o associato ai sensi dell'art. 45 del Codice, può dimostrare il possesso dei requisiti di carattere economico, finanziario, tecnico e professionale di cui all'art. 83, comma 1, lett. b) e c) del Codice avvalendosi dei requisiti di altri soggetti, anche partecipanti al raggruppamento. Non è consentito l'avvalimento per la dimostrazione dei requisiti generali e di idoneità professionale.

Il ricorso all'avvalimento per le certificazioni di qualità comporta che l'ausiliaria metta a disposizione dell'ausiliaria l'organizzazione aziendale in coerenza col requisito prestato, comprensiva di tutti i fattori della produzione e di tutte le risorse che, complessivamente, le hanno consentito di acquisire la certificazione prestata. Il relativo contratto di avvalimento, pertanto, dovrà indicare nel dettaglio le risorse e i mezzi prestati.

Ai sensi dell'art. 89, comma 1, del Codice, il contratto di avvalimento contiene, **a pena di nullità**, la specificazione dei requisiti forniti e delle risorse messe a disposizione dall'ausiliaria.

Il concorrente e l'ausiliaria sono responsabili in solido nei confronti della stazione appaltante in relazione alle prestazioni oggetto del contratto.

È ammesso l'avvalimento di più ausiliarie. L'ausiliaria non può avvalersi a sua volta di altro soggetto.

Ai sensi dell'art. 89, comma 7, del Codice, **a pena di esclusione**, non è consentito che l'ausiliaria presti avvalimento per più di un concorrente e che partecipino alla gara sia l'ausiliaria che l'impresa che si avvale dei requisiti.

Nel caso di dichiarazioni mendaci si procede all'esclusione del concorrente e all'escussione della garanzia ai sensi dell'art. 89, comma 1, ferma restando l'applicazione dell'art. 80, comma 12, del Codice.

Ad eccezione dei casi in cui sussistano dichiarazioni mendaci, qualora per l'ausiliaria sussistano motivi obbligatori di esclusione o laddove essa non soddisfi i pertinenti criteri di selezione, la stazione appaltante impone, ai sensi dell'art. 89, comma 3, del Codice, al concorrente di sostituire l'ausiliaria.

In qualunque fase della gara sia necessaria la sostituzione dell'ausiliaria, la commissione comunica l'esigenza al RUP, il quale richiede per iscritto, secondo le modalità di cui al par. 2.4, al concorrente la sostituzione dell'ausiliaria, assegnando un termine congruo per l'adempimento, decorrente dal ricevimento della richiesta. Il concorrente, entro tale termine, deve produrre i documenti dell'ausiliaria subentrante (nuove dichiarazioni di avalimento da parte del concorrente, il DGUE della nuova ausiliaria, le dichiarazioni integrative della nuova ausiliaria, nonché il nuovo contratto di avalimento). In caso di inutile decorso del termine, ovvero in caso di mancata richiesta di proroga del medesimo prima della sua scadenza, la stazione appaltante procede all'esclusione del concorrente dalla procedura.

È sanabile, **mediante soccorso istruttorio**, la mancata produzione della dichiarazione di avalimento o del contratto di avalimento, a condizione che i citati elementi siano preesistenti e comprovabili con documenti di data certa, anteriore al termine di presentazione dell'offerta.

La mancata indicazione dei requisiti e delle risorse messi a disposizione dall'impresa ausiliaria non è sanabile in quanto causa di nullità del contratto di avalimento.

10. SUBAPPALTO.

In considerazione della natura professionale e fiduciaria del servizio oggetto di affidamento, non è ammesso il subappalto.

11. GARANZIA PROVVISORIA.

L'offerta è corredata da:

- 1) **una garanzia provvisoria**, come definita dall'art. 93 del Codice, pari al 2% del prezzo a base d'asta (€ 350.000,00), salvo quanto previsto all'art. 93, comma 7, del Codice.
- 2) **una dichiarazione di impegno**, da parte di un istituto bancario o assicurativo o altro soggetto di cui all'art. 93, comma 3, del Codice, anche diverso da quello che ha rilasciato la garanzia provvisoria, **a rilasciare garanzia fideiussoria definitiva** ai sensi dell'articolo 93, comma 8, del Codice, qualora il concorrente risulti affidatario. Tale dichiarazione di impegno non è richiesta alle microimprese, piccole e medie imprese e ai raggruppamenti temporanei o consorzi ordinari esclusivamente dalle medesime costituiti.

Ai sensi dell'art. 93, comma 6, del Codice, la garanzia provvisoria copre la mancata sottoscrizione del contratto, dopo l'aggiudicazione, dovuta ad ogni fatto riconducibile all'affidatario o all'adozione di informazione antimafia interdittiva emessa ai sensi degli articoli 84 e 91 del d. lgs. 6 settembre 2011, n. 159. La garanzia è svincolata automaticamente al momento della sottoscrizione del contratto. Sono fatti riconducibili all'affidatario, tra l'altro, la mancata prova del possesso dei requisiti generali e speciali; la mancata produzione della documentazione richiesta e necessaria per la stipula del contratto. L'eventuale esclusione dalla gara prima dell'aggiudicazione, al di fuori dei casi di cui all'art. 89, comma 1, del Codice, non comporterà l'escussione della garanzia provvisoria.

La garanzia provvisoria copre, ai sensi dell'art. 89, comma 1, del Codice, anche le dichiarazioni mendaci rese nell'ambito dell'avvalimento.

La **garanzia provvisoria è costituita**, a scelta del concorrente:

- a. in titoli del debito pubblico garantiti dallo Stato depositati presso una sezione di tesoreria provinciale o presso le aziende autorizzate, a titolo di pegno, a favore della stazione appaltante; il valore deve essere al corso del giorno del deposito;
- b. fideiussione bancaria o assicurativa rilasciata da imprese bancarie o assicurative che rispondano ai requisiti di cui all'art. 93, comma 3, del Codice. In ogni caso, la garanzia fideiussoria è conforme allo schema tipo di cui all'art. 103, comma 9, del Codice.

Gli operatori economici, prima di procedere alla sottoscrizione, sono tenuti a verificare che il soggetto garante sia in possesso dell'autorizzazione al rilascio di garanzie mediante accesso ai seguenti siti internet:

- <http://www.bancaditalia.it/compiti/vigilanza/intermediari/index.html>
- <http://www.bancaditalia.it/compiti/vigilanza/avvisi-pub/garanzie-finanziarie/>
- http://www.bancaditalia.it/compiti/vigilanza/avvisi-pub/soggetti-non-legittimati/Intermediari_non_abilitati.pdf
- http://www.ivass.it/ivass/imprese_jsp/HomePage.jsp

In caso di prestazione di **garanzia fideiussoria**, questa dovrà:

- 1) contenere espressa menzione dell'oggetto e del soggetto garantito;
- 2) essere intestata a tutti gli operatori economici del costituito/constituendo raggruppamento temporaneo o consorzio ordinario o GEIE, ovvero a tutte le imprese retiste che partecipano alla gara ovvero, in caso di consorzi di cui all'art. 45, comma 2 lett. b) e c) del Codice, al solo consorzio;
- 3) essere conforme allo schema tipo approvato con decreto del Ministro dello sviluppo economico di concerto con il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti e previamente concordato con le banche e le assicurazioni o loro rappresentanze (nelle more dell'approvazione dei nuovi schemi di polizza-tipo, la fideiussione redatta secondo lo schema tipo previsto dal Decreto del Ministero delle attività produttive del 23 marzo 2004, n. 123, dovrà essere integrata mediante la previsione espressa della rinuncia all'eccezione di cui all'art. 1957, comma 2, del codice civile, mentre ogni riferimento all'art. 30 della l. 11 febbraio 1994, n. 109 deve intendersi sostituito con l'art. 93 del Codice);
- 4) avere validità per 180 giorni dal termine ultimo per la presentazione dell'offerta;
- 5) prevedere espressamente:
 - a. la rinuncia al beneficio della preventiva escussione del debitore principale di cui all'art. 1944 del codice civile, volendo ed intendendo restare obbligata in solido con il debitore;
 - b. la rinuncia ad eccepire la decorrenza dei termini di cui all'art. 1957 del codice civile;
 - c. la loro operatività entro quindici giorni a semplice richiesta scritta della stazione appaltante;
 - d. contenere l'impegno a rilasciare la garanzia definitiva, ove rilasciata dal medesimo garante in favore della stazione appaltante;
- 6) riportare l'autentica della sottoscrizione; oppure, in alternativa, essere corredata da una dichiarazione sostitutiva di atto notorio del fideiussore che attesti il potere di impegnare con la sottoscrizione la società fideiussore nei confronti della stazione appaltante;
- 7) essere corredata dall'impegno del garante a rinnovare la garanzia ai sensi dell'art. 93, comma 5, del Codice, su richiesta della stazione appaltante per il tempo necessario alla conclusione delle operazioni di gara, nel caso in cui al momento della sua scadenza non sia ancora intervenuta l'aggiudicazione.

La garanzia fideiussoria e la dichiarazione di impegno devono essere **sottoscritte** da un soggetto in possesso dei poteri necessari per impegnare il garante ed essere **prodotte** in una delle seguenti forme:

- documento informatico, ai sensi dell'art. 1, lett. p), del d. Lgs. 7 marzo 2005 n. 82 sottoscritto con firma digitale dal soggetto in possesso dei poteri necessari per impegnare il garante;
- copia informatica di documento analogico (scansione di documento cartaceo) secondo le modalità previste dall'art. 22, commi 1 e 2, del d. Lgs. 82/2005. In tali ultimi casi la conformità del documento all'originale dovrà esser attestata dal pubblico ufficiale mediante apposizione di firma digitale (art. 22, comma 1, del d. Lgs. n. 82/2005) ovvero con apposita dichiarazione di autenticità sottoscritta con firma digitale dal notaio o dal pubblico ufficiale (art. 22, comma 2, del d. Lgs. 82/2005)¹;

In caso di richiesta di estensione della durata e della validità dell'offerta e della garanzia fideiussoria, il concorrente potrà produrre una nuova garanzia provvisoria di altro garante, in sostituzione della precedente, a condizione che abbia espressa decorrenza dalla data di presentazione dell'offerta.

L'importo della garanzia e del suo eventuale rinnovo è **ridotto** secondo le misure e le modalità di cui all'art. 93, comma 7, del Codice.

Per fruire di dette riduzioni il concorrente segnala e documenta nell'offerta il possesso dei relativi requisiti fornendo copia dei certificati posseduti.

In caso di partecipazione in forma associata, la riduzione del 50% per il possesso della certificazione del sistema di qualità di cui all'art. 93, comma 7, del Codice si ottiene:

- a. in caso di partecipazione dei soggetti di cui all'art. 45, comma 2, lettere d), e), f), g) del Codice solo se tutte le imprese che costituiscono il raggruppamento e/o il consorzio ordinario o GEIE o tutte le imprese retiste che partecipano alla gara siano in possesso della predetta certificazione;
- b. in caso di partecipazione in consorzio di cui all'art. 45, comma 2, lett. b) e c) del Codice solo se la predetta certificazione sia posseduta dal consorzio e /o dalle consorziate.

Le altre riduzioni previste dall'art. 93, comma 7, del Codice si ottengono nel caso di possesso da parte di una sola associata oppure, per i consorzi di cui all'art. 45, comma 2, lett. b) e c) del Codice, da parte del consorzio e/o delle consorziate.

È sanabile, **mediante soccorso istruttorio**, la mancata presentazione della garanzia provvisoria e/o dell'impegno a rilasciare garanzia fideiussoria definitiva solo a condizione che siano stati già costituiti prima della presentazione dell'offerta. È onere dell'operatore economico dimostrare che tali documenti siano costituiti in data non successiva al termine di scadenza della presentazione delle offerte. Ai sensi dell'art. 20 del d.lgs. 82/2005, la data e l'ora di formazione del documento informatico sono opponibili ai terzi se apposte in conformità alle regole tecniche sulla validazione (es.: marcatura temporale).

È sanabile, altresì, la presentazione di una garanzia di valore inferiore o priva di una o più caratteristiche tra quelle sopra indicate (intestazione solo ad alcuni partecipanti al RTI, carenza delle clausole obbligatorie, etc.) ovvero la sua mancata reintegrazione.

¹ Art. 22, comma 1, d.lgs. n. 82/2005: «I documenti informatici contenenti copia di atti pubblici, scritture private e documenti in genere, compresi atti e documenti amministrativi di ogni tipo formati in origine su supporto analogico, spediti o rilasciati dai depositari pubblici autorizzati o dai pubblici ufficiali hanno piena efficacia, ai sensi degli articoli 2714 e 2715 del codice civile, se sono formati ai sensi dell'art. 20, comma 1-bis, primo periodo».

Art. 22, comma 2: «Le copia per immagine su supporto informatico di documenti originali formati in origine su supporto analogico hanno la stessa efficacia probatoria degli originali da cui sono estratte se la loro conformità è attestata da un notaio o da altro pubblico ufficiale a ciò autorizzato secondo le Linee Guida».

Non è sanabile - e quindi è causa di esclusione - la sottoscrizione della garanzia provvisoria da parte di un soggetto non legittimato a rilasciare la garanzia o non autorizzato ad impegnare il garante.

12. VERSAMENTO DEL CONTRIBUTO A FAVORE DELL'ANAC.

I concorrenti devono effettuare, a pena di esclusione, il pagamento del contributo previsto dalla legge in favore dell'Autorità Nazionale Anticorruzione per un importo pari a € 35,00, secondo le modalità di cui alla delibera ANAC n. 1121 del 29 dicembre 2020 pubblicata sul sito dell'ANAC nella sezione "contributi in sede di gara" e allegarne la ricevuta ai documenti di gara.

In caso di mancata presentazione della ricevuta la stazione appaltante accerterà il pagamento mediante consultazione del sistema AVCpass.

Qualora il pagamento non risulti registrato nel sistema, la mancata presentazione della ricevuta potrà essere sanata ai sensi dell'art. 83, comma 9 del Codice, a condizione che il pagamento sia stato già effettuato prima della scadenza del termine di presentazione dell'offerta.

In caso di mancata dimostrazione dell'avvenuto pagamento, la stazione appaltante escluderà il concorrente dalla procedura di gara ai sensi dell'art. 1, comma 67 della l. 266/2005.

13. MODALITÀ DI PRESENTAZIONE DELL'OFFERTA E SOTTOSCRIZIONE DEI DOCUMENTI DI GARA

I soggetti che intendono partecipare alla presente procedura dovranno accedere alla Piattaforma digitale per la gestione delle gare telematiche di ANCI accessibile dall'indirizzo www.anci.acquistitelematici.it, procedere alla registrazione, completamente gratuita, ed effettuare il login. Una volta visualizzata la gara in Home "Ultime gare pubblicate" ovvero in "Bandi di gara", selezionare in "Dettagli", la voce "Avvia la procedura di partecipazione". A questo punto sarà possibile allegare entro e non oltre il **termine perentorio delle ore 23:59 del giorno 28/01/2022** nel seguente ordine, la documentazione amministrativa, l'offerta tecnica e l'offerta economica. Completata la fase di caricamento di tutta la documentazione, sarà possibile selezionare la voce "Trasmetti e conferma la partecipazione" e scaricare la relativa ricevuta; il sistema emetterà un messaggio di conferma. In caso di partecipazione di costituendo RTI alla voce "In che voce desidera partecipare" selezionare, nell'anagrafica del concorrente, l'opzione "Raggruppamento temporaneo imprese (ATI)" e il software consentirà di inserire il nome del raggruppamento e dei componenti. L'operatore corrispondente all'utente che ha effettuato il login verrà considerato il capofila del raggruppamento. Cliccando su "Aggiungi un componente al raggruppamento" è possibile inserire i dati del/i componente/i. L'ora e la data esatta della ricezione delle offerte sono stabilite in base al tempo della Piattaforma.

Non è consentito l'invio dell'offerta con altre modalità.

Si precisa altresì che l'operatore economico può ritirare la partecipazione fino al momento di avvio della seduta di gara.

Per ogni dubbio relativo alla procedura di partecipazione alla gara, gli operatori economici sono invitati a prendere visione dei manuali-guide disponibili sulla Piattaforma.

La Piattaforma adotta una modalità di esecuzione delle azioni e attività tale da garantire il rispetto della massima segretezza e riservatezza dell'offerta e dei documenti che la compongono, e tale da garantire, altresì, la provenienza, l'identificazione e l'inalterabilità dell'offerta medesima.

La presentazione dell'offerta mediante la Piattaforma è a totale rischio esclusivo del procedente, il quale si assume qualsiasi rischio di mancata o tardiva presentazione dell'offerta dovuta a un uso non corretto del sistema ovvero a difetti e malfunzionamenti dei servizi di connettività necessari a raggiungere, attraverso la rete pubblica di telecomunicazioni, la Piattaforma stessa.

Qualora si verifichi un mancato funzionamento o un malfunzionamento della Piattaforma tale da impedire la corretta presentazione delle offerte, ANCI adotterà i necessari provvedimenti al fine di assicurare la regolarità della procedura nel rispetto dei principi di cui all'articolo 30 del Codice, anche disponendo la sospensione del termine per la ricezione delle offerte per il periodo di tempo necessario a ripristinare il normale funzionamento dei mezzi e la proroga dello stesso per una durata proporzionale alla gravità del mancato funzionamento. Nei casi di sospensione e proroga, la Piattaforma assicura che, fino alla scadenza del termine prorogato, venga mantenuta la segretezza delle offerte inviate. È consentito agli operatori economici che hanno già inviato l'offerta di ritirarla ed eventualmente sostituirla. La pubblicità di tale proroga avviene attraverso la tempestiva pubblicazione di apposito avviso sul sito internet www.anci.it nella sezione "Amministrazione trasparente" – "Bandi di Gara e Contratti" – "Atti delle amministrazioni aggiudicatrici e degli enti aggiudicatori distintamente per ogni procedura" – "Bandi di gara e Appalti".

Per i concorrenti aventi sede legale in Italia o in uno dei Paesi dell'Unione europea, **tutte le dichiarazioni sostitutive sono rese ai sensi degli articoli 46 e 47 del d.P.R. 445/2000**; per i concorrenti non aventi sede legale in uno dei Paesi dell'Unione europea, le dichiarazioni sostitutive sono rese mediante documentazione idonea equivalente secondo la legislazione dello Stato di appartenenza.

Tutte le dichiarazioni sostitutive rese ai sensi degli artt. 46 e 47 d.P.R. 445/2000, ivi compreso il DGUE, la domanda di partecipazione, le dichiarazioni integrative, l'offerta tecnica e l'offerta economica, devono essere sottoscritte digitalmente dal rappresentante legale del concorrente o da un suo procuratore.

Il dichiarante allega copia fotostatica di un documento di riconoscimento in corso di validità (per ciascun dichiarante è sufficiente una sola copia del documento di riconoscimento anche in presenza di più dichiarazioni su files distinti).

Fermo restando quanto previsto per le dichiarazioni sostitutive e ove non diversamente previsto, la documentazione allegata, qualora non prodotta in originale formato elettronico, potrà essere caricata sulla Piattaforma mediante scansione dell'originale analogico ai sensi dell'art. 22, comma 3, del d. Lgs. n. 82/2005. In caso di concorrenti non stabiliti in Italia, la documentazione dovrà essere prodotta in modalità idonea equivalente secondo la legislazione dello Stato di appartenenza; si applicano gli articoli 83, comma 3, 86 e 90 del Codice.

Tutta la documentazione da produrre deve essere in lingua italiana o, se redatta in lingua straniera, deve essere corredata da traduzione giurata in lingua italiana. In caso di contrasto tra testo in lingua straniera e testo in lingua italiana prevarrà la versione in lingua italiana, essendo a rischio del concorrente assicurare la fedeltà della traduzione.

In caso di mancanza, incompletezza o irregolarità della traduzione dei documenti contenuti nella documentazione amministrativa, si applica l'art. 83, comma 9, del Codice.

Nel caso di richiesta da parte della stazione appaltante di chiarimenti e/o integrazioni, il concorrente visualizzerà detta richiesta sia nella propria casella PEC (indicata in sede di registrazione) sia sulla Piattaforma telematica, in cruscotto "Ultimi messaggi ricevuti non letti", ovvero in "Area Messaggi", visionabile nella tendina a sinistra. Pertanto, la documentazione integrativa sarà inviata alla stazione appaltante, entro il termine stabilito, attraverso la Piattaforma telematica, selezionando "Rispondi al messaggio" (ove comporre il testo e allegare il file e/o i files contenenti la documentazione).

Le offerte tardive **saranno escluse** in quanto irregolari ai sensi dell'art. 59, comma 3, lett. b) del Codice.

Saranno altresì **escluse** le offerte plurime, condizionate, alternative o espresse in aumento rispetto all'importo a base di gara.

L'offerta vincolerà il concorrente ai sensi dell'art. 32, comma 4, del Codice, per 180 giorni dalla scadenza del termine indicato per la presentazione dell'offerta. Nel caso in cui alla data di scadenza della validità delle offerte le operazioni di gara siano ancora in corso, la stazione appaltante potrà richiedere agli offerenti, ai sensi dell'art. 32, comma 4, del Codice, di confermare la validità dell'offerta sino alla data che sarà indicata e di produrre un apposito documento attestante la validità della garanzia prestata in sede di gara fino alla medesima data. Il mancato riscontro alla richiesta della stazione appaltante sarà considerato come rinuncia del concorrente alla partecipazione alla gara.

14. SOCCORSO ISTRUTTORIO

Le carenze di qualsiasi elemento formale della domanda, e in particolare, la mancanza, l'incompletezza e ogni altra irregolarità essenziale degli elementi e del DGUE, con esclusione di quelle afferenti all'offerta economica e all'offerta tecnica, possono essere sanate attraverso la procedura di soccorso istruttorio di cui all'art. 83, comma 9, del Codice.

L'irregolarità essenziale è sanabile laddove non si accompagni ad una carenza sostanziale del requisito alla cui dimostrazione la documentazione omessa o irregolarmente prodotta era finalizzata. La successiva correzione o integrazione documentale è ammessa laddove consenta di attestare l'esistenza di circostanze preesistenti, vale a dire requisiti previsti per la partecipazione e documenti/elementi a corredo dell'offerta. Nello specifico valgono le seguenti regole:

- il mancato possesso dei prescritti requisiti di partecipazione non è sanabile mediante soccorso istruttorio e determina l'esclusione dalla procedura di gara;
- l'omessa o incompleta nonché irregolare presentazione delle dichiarazioni sul possesso dei requisiti di partecipazione e ogni altra mancanza, incompletezza o irregolarità del DGUE e della domanda, ivi compreso il difetto di sottoscrizione, sono sanabili, ad eccezione delle false dichiarazioni;
- la mancata produzione della dichiarazione di avvalimento o del contratto di avvalimento può essere oggetto di soccorso istruttorio solo se i citati elementi erano preesistenti e comprovabili con documenti di data certa anteriore al termine di presentazione dell'offerta;
- la mancata presentazione di elementi a corredo dell'offerta (es. garanzia provvisoria e impegno del fideiussore) ovvero di condizioni di partecipazione gara (es. mandato collettivo speciale o impegno a conferire mandato collettivo), entrambi aventi rilevanza in fase di gara, sono sanabili, solo se preesistenti e comprovabili con documenti di data certa, anteriore al termine di presentazione dell'offerta;
- la mancata presentazione di dichiarazioni e/o elementi a corredo dell'offerta, che hanno rilevanza in fase esecutiva (es. dichiarazione delle parti del servizio/fornitura ai sensi dell'art. 48, comma 4, del Codice) sono sanabili.

Ai fini della sanatoria la stazione appaltante assegna al concorrente un congruo termine - non superiore a dieci giorni - perché siano rese, integrate o regolarizzate le dichiarazioni necessarie, indicando il contenuto e i soggetti che le devono rendere.

Ove il concorrente produca dichiarazioni o documenti non perfettamente coerenti con la richiesta, la stazione appaltante può chiedere ulteriori precisazioni o chiarimenti, fissando un termine perentorio a pena di esclusione.

In caso di inutile decorso del termine, la stazione appaltante procede all'**esclusione** del concorrente dalla procedura.

Al di fuori delle ipotesi di cui all'articolo 83, comma 9, del Codice è facoltà della stazione appaltante invitare, se necessario, i concorrenti a fornire chiarimenti in ordine al contenuto dei certificati, documenti e dichiarazioni presentati.

15. DOCUMENTAZIONE AMMINISTRATIVA

La documentazione amministrativa contiene la domanda di partecipazione, il DGUE, le dichiarazioni integrative e ulteriori, nonché la documentazione a corredo, anche in relazione alle diverse forme di partecipazione.

Si raccomanda ai concorrenti l'utilizzo dei modelli predisposti e allegati al presente disciplinare.

15.1. Domanda di partecipazione.

La domanda di partecipazione è redatta secondo il modello allegato e deve essere firmata digitalmente dal legale rappresentante o da un suo procuratore e inserita nell'apposito campo obbligatorio della Piattaforma.

La domanda è predisposta e sottoscritta:

- nel caso di raggruppamento temporaneo o consorzio ordinario costituiti, dalla mandataria/capofila.
- nel caso di raggruppamento temporaneo o consorzio ordinario non ancora costituiti, da tutti i soggetti che costituiranno il raggruppamento o consorzio;
- nel caso di aggregazioni di imprese aderenti al contratto di rete si fa riferimento alla disciplina prevista per i raggruppamenti temporanei di imprese, in quanto compatibile. In particolare:
 - a. **se la rete è dotata di un organo comune con potere di rappresentanza e con soggettività giuridica**, ai sensi dell'art. 3, comma 4-*quater*, del d. l. 10 febbraio 2009, n. 5, la domanda di partecipazione deve essere sottoscritta dal solo operatore economico che riveste la funzione di organo comune;
 - b. **se la rete è dotata di un organo comune con potere di rappresentanza ma è priva di soggettività giuridica**, ai sensi dell'art. 3, comma 4-*quater*, del d. l. 10 febbraio 2009, n. 5, la domanda di partecipazione deve essere sottoscritta dall'impresa che riveste le funzioni di organo comune nonché da ognuna delle imprese aderenti al contratto di rete che partecipano alla gara;
 - c. **se la rete è dotata di un organo comune privo del potere di rappresentanza o se la rete è sprovvista di organo comune, oppure se l'organo comune è privo dei requisiti di qualificazione richiesti per assumere la veste di mandataria**, la domanda di partecipazione deve essere sottoscritta dall'impresa aderente alla rete che riveste la qualifica di mandataria, ovvero, in caso di partecipazione nelle forme del raggruppamento da costituirsi, da ognuna delle imprese aderenti al contratto di rete che partecipa alla gara.
- nel caso di consorzio di cooperative e imprese artigiane o di consorzio stabile di cui all'art. 45, comma 2 lett. b) e c), del Codice, la domanda è sottoscritta dal consorzio medesimo.

Alla domanda di partecipazione il concorrente allega:

- a) copia fotostatica di un documento d'identità del sottoscrittore;
- b) copia conforme della procura oppure, nel solo caso in cui dalla visura camerale del concorrente risulti l'indicazione espressa dei poteri rappresentativi conferiti con la procura, la dichiarazione sostitutiva resa dal procuratore attestante la sussistenza dei poteri rappresentativi risultanti dalla visura; in tale ultimo caso, sarà cura del concorrente caricare nella Piattaforma la visura camerale.

*

Modalità di pagamento del bollo. La domanda di partecipazione dovrà essere presentata nel rispetto di quanto stabilito dal d.P.R. 642/1972 in ordine all'assolvimento dell'imposta di bollo. Il pagamento della suddetta imposta del valore di euro 16,00 dovrà avvenire mediante l'utilizzo del modello F23 allegato.

Si precisa che, in caso di concorrenti plurisoggettivi, il bollo è dovuto:

- in caso di RTI e consorzi ordinari costituiti e costituendi solo dalla mandataria capogruppo;
- in caso di consorzi di cui all'art. 45 comma 2 lett. b) e c) del Codice, dal consorzio medesimo;
- in caso di aggregazioni di rete dall'organo comune/mandataria.

Si rammenta che l'omesso o parziale pagamento dell'imposta di bollo, pur non legittimando l'esclusione dalla gara del concorrente, comporterà la segnalazione, senza alcun onere di preavviso da parte di questa stazione appaltante, alla competente Agenzia delle Entrate per la regolarizzazione con applicazione delle sanzioni all'uopo previste ai sensi del combinato disposto degli articoli 19 e 31 del D.P.R. 26/10/1972, n.642, successive modificazioni ed integrazioni.

15.2. Documento di gara unico europeo (DGUE).

Il concorrente compila il DGUE di cui allo schema allegato secondo quanto di seguito indicato.

Parte I – Informazioni sulla procedura di appalto e sull'amministrazione aggiudicatrice o ente aggiudicatore.

La stazione appaltante rende tutte le informazioni richieste relative alla procedura di gara.

Parte II – Informazioni sull'operatore economico

Il concorrente rende tutte le informazioni richieste mediante la compilazione delle parti pertinenti.

In caso di ricorso all'avvalimento si richiede la compilazione della sezione C.

Il concorrente indica la denominazione dell'operatore economico ausiliario e i requisiti oggetto di avvalimento.

Il concorrente, per ciascuna ausiliaria, allega:

- 1) DGUE, a firma digitale dell'ausiliaria, contenente le informazioni di cui alla parte II, sezioni A e B, alla parte III, alla parte IV, in relazione ai requisiti oggetto di avvalimento, e alla parte VI;
- 2) Modello specifico per avvalimento sottoscritto con firma digitale da soggetto munito di necessari poteri dell'ausiliaria con la quale quest'ultima si obbliga, verso il concorrente e verso la stazione appaltante, a mettere a disposizione, per tutta la durata dell'appalto, le risorse necessarie di cui è carente il concorrente e dichiara di non partecipare alla gara in proprio o come associata o consorziata; il modello in questione comprende, altresì, le dichiarazioni integrative al DGUE di pertinenza dell'ausiliario;
- 3) originale o copia autentica del contratto di avvalimento, in virtù del quale l'ausiliaria si obbliga, nei confronti del concorrente, a fornire i requisiti e a mettere a disposizione le risorse necessarie, che devono essere dettagliatamente descritte, per tutta la durata dell'appalto. A tal fine il contratto di avvalimento contiene, **a pena di nullità**, ai sensi dell'art. 89 comma 1, del Codice, la specificazione dei requisiti forniti e delle risorse messe a disposizione dall'ausiliaria;
- 4) PASSOE dell'ausiliaria.

Parte III – Motivi di esclusione

Il concorrente dichiara di non trovarsi nelle condizioni previste dal par. 6 del presente disciplinare (Sez. A-B-C-D).

Parte IV – Criteri di selezione

Il concorrente dichiara di possedere tutti i requisiti richiesti dai criteri di selezione compilando quanto segue:

- a) la sezione A per dichiarare il possesso del requisito relativo all'idoneità professionale di cui par. 8.1 lett. a) e b) del presente disciplinare ;
- b) la sezione B per dichiarare il possesso del requisito relativo alla capacità economico-finanziaria di cui al par. 8.2 lett. c) e d) del presente disciplinare;
- c) la sezione C per dichiarare il possesso del requisito relativo alla capacità professionale e tecnica di cui al par. 8.3 lett. e) del presente disciplinare;

Parte VI – Dichiarazioni finali

Il concorrente rende tutte le informazioni richieste mediante la compilazione delle parti pertinenti.

*

Il DGUE deve essere presentato:

- nel caso di raggruppamenti temporanei, consorzi ordinari, GEIE, da tutti gli operatori economici che partecipano alla procedura in forma congiunta;
- nel caso di aggregazioni di imprese di rete da ognuna delle imprese retiste, se l'intera rete partecipa, ovvero dall'organo comune e dalle singole imprese retiste indicate;
- nel caso di consorzi cooperativi, di consorzi artigiani e di consorzi stabili, dal consorzio e dai consorziati per conto dei quali il consorzio concorre.

In caso di incorporazione, fusione societaria o cessione d'azienda, le dichiarazioni di cui all'art. 80, commi 1, 2 e 5, lett. l) del Codice, devono riferirsi anche ai soggetti di cui all'art. 80, comma 3, del Codice che hanno operato presso la società incorporata, fusasi o che ha ceduto l'azienda nell'anno antecedente la data di pubblicazione del bando di gara.

15.3. Dichiarazioni integrative e documentazione a corredo.

Ciascun concorrente rende le seguenti dichiarazioni, anche ai sensi degli artt. 46 e 47 del d.P.R. 445/2000, con le quali, tra l'altro dichiara:

1. di non incorrere nelle cause di esclusione di cui all'art. 80, comma 5, lettere *c-bis*), *c-ter*), *c-quater*), *f-bis*) e *f-ter*), del Codice;
2. i dati identificativi (nome, cognome, data e luogo di nascita, codice fiscale, comune di residenza etc.) dei soggetti di cui all'art. 80, comma 3, del Codice, ovvero indica la banca dati ufficiale o il pubblico registro da cui i medesimi possono essere ricavati in modo aggiornato alla data di presentazione dell'offerta;

Per le imprese che hanno depositato la domanda di cui all'art. 161, anche ai sensi del sesto comma, del R.D. n. 267/1942:

3. dichiara gli estremi del provvedimento di ammissione al concordato e del provvedimento di autorizzazione a partecipare alla gara, nonché dichiara di non partecipare alla gara quale mandataria di un raggruppamento temporaneo di imprese e che le altre imprese aderenti al raggruppamento non sono assoggettate ad una procedura concorsuale ai sensi dell'art. 186- bis, comma 6, del R.D. 16 marzo 1942, n. 267;
4. dichiara remunerativa l'offerta economica presentata giacché per la sua formulazione ha preso atto e tenuto conto:
 - a) delle condizioni contrattuali e degli oneri compresi quelli eventuali relativi in materia di sicurezza, di assicurazione, di condizioni di lavoro e di previdenza e assistenza in vigore nel luogo dove deve essere svolto il servizio;

- b) di tutte le circostanze generali, particolari e locali, nessuna esclusa ed eccettuata, che possono avere influito o influire sia sulla prestazione del servizio, sia sulla determinazione della propria offerta;
5. accetta, senza condizione o riserva alcuna, tutte le norme e disposizioni contenute nella documentazione gara;
 6. accetta il Codice di comportamento adottato da ANCI ed il Piano Triennale per la Prevenzione della Corruzione e della Trasparenza 2021-2023 di cui ha preso accurata visione sul sito www.anci.it nella sezione "Amministrazione trasparente" sezione "Disposizioni generali";
 7. autorizza, qualora un partecipante alla gara eserciti la facoltà di accesso agli atti, la stazione appaltante a rilasciare copia di tutta la documentazione presentata per la partecipazione alla gara **oppure** non autorizza, qualora un partecipante alla gara eserciti la facoltà di accesso agli atti, la stazione appaltante a rilasciare copia dell'offerta tecnica e delle spiegazioni che saranno eventualmente richieste in sede di verifica delle offerte anomale, in quanto coperte da segreto tecnico/commerciale. Tale dichiarazione dovrà essere adeguatamente motivata e comprovata ai sensi dell'art. 53, comma 5, lett. a), del Codice;
 8. autorizza il trattamento dei dati personali previamente informato, come da successivo par. 25, che essi saranno trattati, anche con strumenti informatici, esclusivamente nell'ambito e ai fini della presente procedura di gara.

Per gli operatori economici non residenti e privi di stabile organizzazione in Italia:

9. si impegna ad uniformarsi, in caso di aggiudicazione, alla disciplina di cui agli articoli 17, comma 2, e 53, comma 3, del d.P.R. 633/1972 e a comunicare alla stazione appaltante la nomina del proprio rappresentante fiscale, nelle forme di legge.

Le superiori dichiarazioni integrative sono sottoscritte digitalmente.

In caso di formazioni plurisoggettive, le dichiarazioni integrative devono essere compilate e sottoscritte analogamente a quanto prescritto per il DGUE e quindi:

- nel caso di raggruppamenti temporanei, consorzi ordinari, GEIE, da tutti gli operatori economici che partecipano alla procedura in forma congiunta;
- nel caso di aggregazioni di imprese di rete da ognuna delle imprese retiste, se l'intera rete partecipa, ovvero dall'organo comune e dalle singole imprese retiste indicate;

nel caso di consorzi cooperativi, di consorzi artigiani e di consorzi stabili, dal consorzio e dai consorziati per conto dei quali il consorzio concorre.

In caso di avvalimento, l'ausiliario rende le superiori dichiarazioni integrative all'interno del modello unico di dichiarazioni dell'ausiliario.

Documentazione a corredo. Il concorrente allega:

10. Ricevuta/attestazione del pagamento della somma di € 35,00 (euro trentacinque) quale contribuzione di cui all'art.1, comma 67, della Legge 23/12/2005, n.266, dovuta all'Autorità per la vigilanza sui contratti pubblici di lavori, servizi e forniture. Per eseguire il pagamento, indipendentemente dalla modalità di versamento utilizzata, è necessario iscriversi on line al "Servizio di Riscossione" raggiungibile all'indirizzo <http://contributi.avcp.it>

L'utente iscritto per conto dell'operatore economico dovrà collegarsi al servizio con le credenziali da questo rilasciate e inserire il codice CIG **90120567DF** che identifica la procedura. Il sistema consentirà il pagamento diretto mediante carta di credito oppure la produzione di un modello da presentare a uno dei punti vendita Lottomatica Servizi, abilitati a ricevere il pagamento.

In caso di raggruppamento di imprese, il versamento della contribuzione in questione dovuta all'Autorità dei Contratti Pubblici è unico e deve essere effettuato dalla capogruppo, ovvero, dal consorzio. Si ribadisce che l'avvenuto pagamento è condizione per essere ammessi alla procedura negoziata. Ulteriori informazioni in merito al versamento della contribuzione in questione potranno essere acquisite dalle imprese concorrenti consultando la documentazione disponibile sul sito internet della Autorità per la vigilanza sui contratti pubblici di lavori, servizi e forniture [indirizzo <http://www.autoritalavoripubblici.it>].

11. documento attestante la garanzia provvisoria con allegata dichiarazione di impegno di un fideiussore di cui all'art. 93, comma 8, del Codice;
12. dichiarazione di impegno a rilasciare la garanzia definitiva ai sensi dell'art. 103 D. Lgs 50/2016 ss. mm. ii, in caso di aggiudicazione;
13. Documento di polizza contro i rischi professionali, rilasciata da primaria Compagnia assicurativa con un massimale unico non inferiore a Euro 700.000,00 (settecentomila/00);
14. copia informatica modello F23 attestante il pagamento dell'imposta di bollo;

Per gli operatori economici che presentano la cauzione provvisoria in misura ridotta, ai sensi dell'art. 93, comma 7, del Codice:

15. certificazione di cui all'art. 93, comma 7, del Codice che giustifica la riduzione dell'importo della cauzione;

Per le Società Cooperative ed i Consorzi di Società Cooperative:

17. certificato che comprovi l'iscrizione all'Albo delle Società Cooperative con indicazione del numero e della data di iscrizione ovvero, in alternativa, dichiarazione sostitutiva ai sensi del d.P.R. n. 445/2000.

Dichiarazioni e documenti ulteriori per i soggetti associati.

Per i raggruppamenti temporanei già costituiti:

- mandato collettivo irrevocabile con rappresentanza conferito alla mandataria per atto pubblico o scrittura privata autenticata;
- dichiarazione in cui si indica, ai sensi dell'art. 48, co 4, del Codice, le parti del servizio/fornitura che saranno eseguite dai singoli operatori economici riuniti.

Per i consorzi ordinari o GEIE già costituiti:

- atto costitutivo e statuto del consorzio o GEIE in copia autentica con indicazione del soggetto designato quale capofila;
- dichiarazione in cui si indica, ai sensi dell'art. 48, comma 4, del Codice, le parti del servizio/fornitura che saranno eseguite dai singoli operatori economici consorziati.

Per i raggruppamenti temporanei o consorzi ordinari o GEIE non ancora costituiti:

- dichiarazione resa da ciascun operatore economico attestante:
 - a. l'operatore economico al quale, in caso di aggiudicazione, sarà conferito mandato speciale con rappresentanza o funzioni di capogruppo;
 - b. l'impegno, in caso di aggiudicazione, ad uniformarsi alla disciplina vigente con riguardo ai raggruppamenti temporanei o consorzi o GEIE ai sensi dell'art. 48, comma 8, del Codice conferendo mandato collettivo speciale con rappresentanza all'impresa qualificata come mandataria che stipulerà il contratto in nome e per conto delle mandanti/consorziate;
 - c. dichiarazione in cui si indica, ai sensi dell'art. 48, comma 4, del Codice, le parti del servizio/fornitura che saranno eseguite dai singoli operatori economici riuniti o consorziati.

Per le aggregazioni di imprese aderenti al contratto di rete: se la rete è dotata di un organo comune con potere di rappresentanza e soggettività giuridica:

- contratto di rete, redatto per atto pubblico o scrittura privata autenticata, ovvero per atto firmato digitalmente a norma dell'art. 25 del d. Lgs. n. 82/2005, con indicazione dell'organo comune che agisce in rappresentanza della rete;
- dichiarazione, sottoscritta dal legale rappresentante dell'organo comune, che indichi per quali imprese la rete concorre;
- dichiarazione che indichi le parti del servizio o della fornitura che saranno eseguite dai singoli operatori economici aggregati in rete.

Per le aggregazioni di imprese aderenti al contratto di rete: se la rete è dotata di un organo comune con potere di rappresentanza ma è priva di soggettività giuridica:

- contratto di rete, redatto per atto pubblico o scrittura privata autenticata ovvero per atto firmato digitalmente a norma dell'art. 25 del d. Lgs. n. 82/2005, recante il mandato collettivo irrevocabile con rappresentanza conferito alla impresa mandataria;
- dichiarazione che indichi le parti del servizio o della fornitura che saranno eseguite dai singoli operatori economici aggregati in rete.

Per le aggregazioni di imprese aderenti al contratto di rete: se la rete è dotata di un organo comune privo del potere di rappresentanza o se la rete è sprovvista di organo comune, ovvero, se l'organo comune è privo dei requisiti di qualificazione richiesti, partecipa nelle forme del RTI costituito o costituendo:

- **in caso di RTI costituito:** contratto di rete, redatto per atto pubblico o scrittura privata autenticata ovvero per atto firmato digitalmente a norma dell'art. 25 del d. Lgs. n. 82/2005, con allegato il mandato collettivo irrevocabile con rappresentanza conferito alla mandataria, recante l'indicazione del soggetto designato quale mandatario e delle parti del servizio o della fornitura che saranno eseguite dai singoli operatori economici aggregati in rete;
- **in caso di RTI costituendo:** contratto di rete, redatto per atto pubblico o scrittura privata autenticata ovvero per atto firmato digitalmente a norma dell'art. 25 del d. Lgs. n. 82/2005, con allegate le dichiarazioni, rese da ciascun concorrente aderente al contratto di rete, attestanti:
 - a. a quale concorrente, in caso di aggiudicazione, sarà conferito mandato speciale con rappresentanza o funzioni di capogruppo;
 - b. l'impegno, in caso di aggiudicazione, ad uniformarsi alla disciplina vigente in materia di raggruppamenti temporanei;
 - c. le parti del servizio o della fornitura che saranno eseguite dai singoli operatori economici aggregati in rete.

Il mandato collettivo irrevocabile con rappresentanza potrà essere conferito alla mandataria con scrittura privata. Qualora il contratto di rete sia stato redatto con mera firma digitale ai sensi dell'art. 24 d. Lgs. n. 82/2005, il mandato dovrà avere la forma dell'atto pubblico o della scrittura privata autenticata, anche ai sensi dell'art. 25 del d. Lgs. n. 82/2005.

Per i consorzi di cui all'art. 45, comma 2, lett. b) e c):

- atto costitutivo e statuto del consorzio con indicazione delle imprese consorziate;
- dichiarazione che indichi le imprese per il quale il consorzio concorre e, qualora il consorzio designato sia, a sua volta, un consorzio di cui all'art. 45, comma 2, lett. b), è tenuto anch'esso ad indicare i consorziati per i quali concorre.

Per le superiori dichiarazioni, si raccomanda ai concorrenti di utilizzare apposito modello per le formazioni plurisoggettive (allegato sub 4) che, in caso di costituendo RTI/Consorzio ordinario/GEIE, dovrà essere reso da ciascuna delle imprese.

16. OFFERTA TECNICA.

L'offerta tecnica deve contenere una **Relazione illustrativa** del servizio offerto, che evidenzia tutti gli elementi in cui si sostanzia la valutazione di cui al presente disciplinare (par. 17.1- C.1 "Organizzazione dei servizi"), in particolare con riferimento al sistema organizzativo e gestionale del servizio. La relazione tecnica dovrà anche contenere:

- a) **Descrizione della Struttura organizzativa di interfaccia con ANCI a qualità del servizio.**
Descrizione del gruppo di lavoro impiegato nell'esecuzione dell'appalto, avendo cura di precisare numero di dipendenti e collaboratori, con indicazione di quelli iscritti all'Albo e di quelli operativi (non iscritti all'albo) e delle relative qualifiche. A tal fine, sarà anche allegato il **curriculum professionale** di ciascuno dei professionisti e dei collaboratori coinvolti nel servizio con indicazione del titolo di studio con relativa votazione, degli estremi di iscrizione all'albo professionale, delle specializzazioni, certificazioni e competenze specifiche sulle problematiche amministrative e fiscali, esperienze professionali maturate nell'ambito delle materie oggetto dell'appalto, corredato di autorizzazione al trattamento dei dati personali.
- b) **Descrizione della Piattaforma software utilizzata.** Descrizione delle soluzioni informatiche in termini di piattaforma web e pacchetti software gestionali utilizzati indicando eventuali caratteristiche migliorative rispetto a quello già in uso in ANCI.

L'offerta tecnica deve rispettare le condizioni minime stabilite nel capitolato, **pena l'esclusione** dalla procedura di gara, nel rispetto del principio di equivalenza di cui all'art. 68 del Codice.

L'offerta tecnica deve essere sottoscritta digitalmente dal legale rappresentante del concorrente o da un suo procuratore. Nel caso di concorrenti associati, l'offerta dovrà essere sottoscritta con le modalità indicate per la sottoscrizione della domanda di cui al par. 14.1.

17. OFFERTA ECONOMICA.

L'offerta economica, predisposta secondo il modello allegato al presente disciplinare di gara, contiene, **a pena di esclusione**, i seguenti elementi:

- a) prezzo globale offerto in cifre e in lettere, iva e cassa previdenziale escluse, inferiore a quello indicato all'art. 3 del presente disciplinare (€ 350.000/00);
- b) ribasso percentuale complessivo offerto in cifre e in lettere sull'importo posto a base di gara (€ 350.000/00), iva e cassa di previdenza escluse. In caso di discordanza tra prezzo globale offerto e ribasso percentuale, la stazione appaltante riterrà valida l'offerta più conveniente.
- c) **singoli prezzi e ribassi percentuali che compongono l'offerta per ciascuno dei servizi di cui all'articolo 1.3 del Capitolato tecnico (Iva e oneri previdenziali esclusi), come di seguito indicati :**
 1. il costo complessivo ed il canone mensile, in cifre ed in lettere, offerto a corpo per i servizi di cui al par. 1.2.1. lett. a), b), c), d) ed e) del Capitolato, al netto dell'IVA e della cassa di previdenza.
 2. Il ribasso percentuale in cifre e lettere sull'importo posto a base di gara di cui all'art. 3 del Capitolato., IVA e oneri previdenziali esclusi;

3. Il prezzo unitario e il ribasso percentuale, al netto di Iva e oneri previdenziali, del cedolino paga, in caso di variazioni di percentuale superiore al 15% (quindici per cento) rispetto alle n. 1700 (millesettecento) buste annue stimate;
4. costo, in termini di prezzo/gu, e il ribasso percentuale dei servizi a misura di cui al punto 1.3. dell'articolo 1. del Capitolato
 - d) riportare la dichiarazione di impegno dell'offerente ad osservare integralmente il trattamento economico e normativo stabilito dai contratti collettivi nazionali e territoriali applicabili, nonché le prescrizioni legislative e contrattuali in materia di salute e sicurezza nei luoghi di lavoro.
 - e) la manifestazione di impegno a mantenere l'offerta per un periodo non inferiore a 180 giorni dalla scadenza del termine di presentazione della medesima.

In caso di discordanza tra gli importi espressi in cifre ed in lettere, sarà ritenuto prevalente quello espresso in lettere.

Verranno prese in considerazione solo due cifre decimali dopo la virgola; eventuali ulteriori decimali inseriti dal concorrente non saranno considerati ovvero non si procederà ad alcun arrotondamento.

L'offerta economica, **a pena di esclusione**, è sottoscritta digitalmente con le modalità indicate per la sottoscrizione della domanda di cui al par. 13.1.

Essa deve essere inserita nel campo obbligatorio "Offerta economica" della Piattaforma.

Sono **inammissibili** le offerte economiche che superino l'importo a base di gara, le offerte indeterminate, condizionate, parziali o che facciano riferimento ad altre offerte.

18. CRITERIO DI AGGIUDICAZIONE

L'appalto è aggiudicato in base al criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa individuata sulla base del miglior rapporto qualità/prezzo, ai sensi dell'art. 95, comma 3 lett. b), del Codice.

La valutazione dell'offerta tecnica e dell'offerta economica sarà effettuata in base ai seguenti punteggi:

	PUNTEGGIO MASSIMO
Offerta tecnica	80
Offerta economica	20
TOTALE	100

18.1 CRITERI DI VALUTAZIONE DELL'OFFERTA TECNICA

Ai fini della formulazione dell'offerta tecnica, si prega di prendere visione delle **condizioni/caratteristiche minime del servizio indicate nel capitolato tecnico**.

Il punteggio dell'offerta tecnica è attribuito sulla base dei criteri di valutazione elencati nella sottostante tabella con la relativa ripartizione dei punteggi.

Tabella dei criteri discrezionali (D) di valutazione dell'offerta tecnica

N°	CRITERI DI VALUTAZIONE	DI	PUNTI MAX		SUB-CRITERI DI VALUTAZIONE	PUNTI D MAX
C.1	Sistema organizzativo	e	30	C.1.1	Descrizione del metodo organizzativo del servizio di elaborazione buste paga dei	15

	<p>gestionale del servizio</p>		<p>dipendenti e in particolare delle concrete modalità operative proposte con riferimento ai pacchetti di software gestionali, delle modalità organizzative di back up dei dati e conservazione archivi, delle modalità di trasmissione da parte di ANCI dei dati variabili del personale; nonché della descrizione delle attrezzature tecniche/tecnologiche, degli strumenti di studio e di ricerca (banche dati, ecc.), e i tempi e le modalità di auditing, della gestione della riservatezza dei dati raccolti. Dovrà essere fornita una descrizione analitica delle scadenze e dei tempi di lavoro nel rispetto dei termini di legge, della normativa complementare e delle scadenze. (MAX 15 punti)</p>	
		C.1.2	<p>Metodo organizzativo del servizio relativo ad altri adempimenti fiscali e contributivi ed all'attività di consulenza in materia di amministrazione del personale, contrattazione collettiva e costi del lavoro avuto riguardo alle soluzioni informatiche, alle attrezzature tecniche/tecnologiche, agli strumenti di studio e di ricerca (banche dati, ecc.) ai tempi ed alle modalità di auditing, alla gestione della</p>	15

			riservatezza dei dati raccolti.(MAX 15 punti)	
C.2	Qualità del servizio offerto	40	<p>C.2.1 Composizione e del gruppo di lavoro dedicato a ANCI. Valutazione del curriculum dei professionisti, attraverso il quale la Commissione Giudicatrice valuterà l'esperienza maturata nelle materie oggetto dell'appalto, attraverso gli incarichi svolti nell'ultimo triennio a favore di destinatari pubblici o privati per i medesimi servizi. Saranno valutate le eventuali specializzazioni, certificazioni, competenze specifiche sulle problematiche amministrative che possono sussistere negli adempimenti richiesti. In particolare sarà valutato, l'aver gestito tutti i contratti collettivi previsti nell'oggetto dell'appalto e l'aver gestito contemporaneamente più CCNL tra quelli rientranti nell'oggetto dell'appalto (MAX 25 punti)</p>	25
			C.2.2 Copertura operativa Help Desk, con l'indicazione di una previsione dei tempi e modalità di risposta ai quesiti orali e scritti posti dalla Stazione appaltante (MAX 10 punti)	10
			C.2.3 Continuità operativa: descrizione delle attività di coordinamento con il consulente uscente al fine di assicurare che l'intera banca dati informatica sia	5

			controllata e custodita riducendo al minimo il rischio di perdite e/o accessi non autorizzati (MAX 5 punti)	
C3	Piattaforma software	10	C.3.1 Procedura informatica utilizzata (piattaforma web e gestionale informatico) e caratteristiche che l'operatore economico intende utilizzare con particolare riferimento alle attività richieste ed utili alla Stazione Appaltante. In particolare si valuteranno: il portale web proposto per la consultazione on line di buste paga e CU da parte dei lavoratori; la presenza di modalità organizzative di back up dati e conservazione archivi; le modalità di trasmissione da parte di ANCI dei dati variabili del personale. (MAX 10 punti)	10
Totale		80		80

18.2 METODO DI ATTRIBUZIONE DEL COEFFICIENTE PER IL CALCOLO DEL PUNTEGGIO DELL'OFFERTA TECNICA.

A ciascuno degli elementi di valutazione è attribuito discrezionalmente un coefficiente variabile da zero ad uno da parte di ciascun commissario:

SCALA DI VALUTAZIONE	COEFFICIENTE
Eccellente Gli aspetti previsti dal criterio sono affrontati in modo più che convincente e significativo. Sono forniti gli elementi richiesti su tutte le questioni poste e non ci sono aspetti o aree di non chiarezza.	1
Ottimo Gli aspetti previsti dal criterio sono affrontati in modo convincente e significativo. Sono forniti gli elementi richiesti su tutte le questioni poste e non ci sono aspetti o aree di non chiarezza.	0,90

Molto buono	
Gli aspetti previsti dal criterio sono affrontati in modo più che adeguato. Sono forniti gli elementi richiesti su tutte le questioni poste e non ci sono aspetti o aree di non chiarezza.	0,80
Buono	
Gli aspetti previsti dal criterio sono affrontati in modo adeguato. Sono forniti gli elementi richiesti su tutte o quasi le questioni poste.	0,70
Discreto	
Gli aspetti previsti dal criterio sono affrontati in modo adeguato, anche se sono possibili alcuni miglioramenti. Sono forniti gli elementi richiesti su quasi tutte le questioni poste.	0,60
Sufficiente	
Gli aspetti previsti dal criterio sono affrontati in modo generale ma sono presenti alcune debolezze. Sono forniti alcuni elementi significativi ma ci sono diverse questioni per cui mancano dettagli o gli elementi sono limitati.	0,50
Parzialmente adeguato	
Gli aspetti previsti dal criterio sono affrontati parzialmente o si forniscono elementi non completi. In modo generale ma sono presenti parecchie debolezze. Sono forniti alcuni elementi ma ci sono numerose questioni per cui mancano dettagli o gli elementi sono limitati.	0,40
Insufficiente	
Gli aspetti previsti dal criterio sono affrontati molto parzialmente e si forniscono elementi non completi. Sono affrontate solo in parte le questioni poste o sono forniti pochi elementi rilevanti.	0,20
Non valutabile	
Gli aspetti previsti dal criterio non sono affrontati (o sono affrontati molto marginalmente) o gli stessi non possono essere valutati per i molti elementi carenti o non completi. Non sono affrontate le questioni poste o sono forniti pochi elementi rilevanti.	0

La commissione calcola la media aritmetica dei coefficienti attribuiti dai singoli commissari all'offerta in relazione al sub-criterio in esame, al fine di ottenere il coefficiente medio da applicare al medesimo.

Una volta calcolata la media dei coefficienti, si procederà a moltiplicarla per il punteggio massimo corrispondente al sub-criterio al quale si riferisce e questo costituirà il punteggio attribuito al sub-criterio in esame, prima della riparametrazione prevista al paragrafo successivo.

18.3 METODO DI ATTRIBUZIONE DEI PUNTEGGI DELL'OFFERTA TECNICA. RIPARAMETRAZIONE.

La commissione, terminata l'attribuzione dei coefficienti agli elementi di valutazione, procederà, in relazione a ciascuna offerta, all'attribuzione dei punteggi per ogni singolo criterio secondo il metodo aggregativo compensatore (cfr. linee guida dell'ANAC n. 2/2016, par. VI) in base al quale il punteggio è dato dalla formula:

$$P_i = 30 * C_{1i} + 40 * C_{2i} + 10 * C_{3i}$$

dove:

C_{1i} , C_{2i} e C_{3i} sono i coefficienti dell'offerta (i-esima) per ciascuno dei tre criteri di valutazione, ottenuti sommando, per ciascun criterio, i punteggi di tutti i sub-criteri che lo compongono e alla cui somma viene applicata la riparametrazione come di seguito riportata.

Al fine di non alterare i pesi stabiliti tra i vari criteri, se nel singolo criterio nessun concorrente ottiene il punteggio massimo, tale punteggio viene riparametrato. Pertanto, si procederà ad assegnare al concorrente che ha ottenuto il punteggio più alto su un singolo criterio il massimo punteggio previsto per lo stesso e alle altre offerte un punteggio proporzionalmente decrescente tramite la seguente formula:

$$C_{i} = P_{i} / P_{max}$$

ove:

P_i = il punteggio ottenuto dall'offerta (i-esima) per ciascun criterio

P_{max} = il punteggio più alto ottenuto da tutte le offerte per ciascun criterio.

L'applicazione della formula sopraddetta rende possibile assegnare ad almeno un concorrente i valori massimi di 30, 40 e 10 rispettivamente per i criteri C_1 , C_2 e C_3 .

CLAUSOLA DI SBARRAMENTO: Saranno ammesse alla fase relativa all'apertura delle offerte economiche solo i concorrenti che otterranno per l'Offerta tecnica un punteggio complessivo non inferiore a 65 punti sugli 80 massimi assegnabili dalla Commissione.

18.4. METODO DI ATTRIBUZIONE DEL COEFFICIENTE PER IL CALCOLO DEL PUNTEGGIO DELL'OFFERTA ECONOMICA.

Quanto all'offerta economica, è attribuito all'elemento economico un coefficiente, variabile da zero ad uno, calcolato tramite la formula "bilineare" di seguito riportata:

C_i (per $A_i \leq A_{soglia}$)	=	$0,90 (A_i / A_{soglia})$
C_i (per $A_i > A_{soglia}$)	=	$0,90 + 0,10 * [(A_i - A_{soglia}) / (A_{max} - A_{soglia})]$

dove:

C_i = coefficiente attribuito al concorrente i-esimo

A_i = ribasso percentuale del concorrente i-esimo

A_{soglia} = media aritmetica dei valori del ribasso offerto dai concorrenti

A_{max} = valore del ribasso più conveniente

Il punteggio P_i attribuito all'offerta economica sarà quindi dato da: $P_i = C_i * P_{max}$ dove P_{max} è il punteggio massimo attribuibile all'offerta economica.

18.5 METODO PER IL CALCOLO DEI PUNTEGGI TOTALI.

La gara sarà aggiudicata al concorrente che avrà totalizzato il maggior punteggio complessivo dato dalla somma dei punti ottenuti con l'offerta tecnica e dei punti ottenuti con l'offerta economica.

19. SVOLGIMENTO OPERAZIONI DI GARA: APERTURA E VERIFICA DELLA DOCUMENTAZIONE AMMINISTRATIVA.

La procedura di aggiudicazione sarà aperta dal RUP, **nel giorno 07/02/2022 alle ore 9,30**, presso la sede operativa di ANCI sita in Roma, Via Dei Prefetti 46, ove si procederà, **in seduta pubblica**, sempre operando attraverso la Piattaforma, allo svolgimento delle seguenti attività:

- c) verifica della ricezione delle offerte tempestivamente presentate e che le stesse siano composte di "*Documentazione amministrativa*", "*Offerta tecnica*" e "*Offerta economica*". Tale verifica è attestata dalla presenza sulla Piattaforma delle offerte medesime in quanto eventuali offerte intempestive e/o incomplete non vengono accettate dalla Piattaforma e dunque non appaiono presenti sul sistema;
- d) apertura di ciascuna delle offerte presentate accedendo all'area contenente la "*Documentazione amministrativa*" per la verifica della completezza e della conformità della documentazione amministrativa a quanto richiesto nel presente disciplinare. Le offerte tecniche ed economiche rimarranno chiuse/bloccate dal sistema e dunque il loro contenuto non sarà visibile né al RUP, né ad ANCI né ai concorrenti né a terzi;
- e) ove occorra, attivare la procedura di soccorso istruttorio;
- f) redigere apposito verbale relativo alle attività svolte;
- g) adottare il provvedimento che determina le esclusioni e le ammissioni dalla procedura di gara e comunicarlo ai sensi dell'art. 76, comma 2-bis, del Codice.

Alla prima seduta ed alle successive sedute pubbliche di apertura delle offerte tecniche ed economiche potrà assistere ogni concorrente collegandosi da remoto sulla Piattaforma attraverso il link contenuto nella comunicazione di avvio seduta di gara (ovvero selezionare "*Dettagli*" della gara e "*Assisti alla seduta di gara*").

Se necessario la seduta sarà aggiornata ad altra ora o a giorni successivi, che saranno comunicati agli operatori economici concorrenti attraverso la Piattaforma e via PEC. Parimenti le successive sedute pubbliche saranno comunicate agli operatori economici concorrenti con le suddette modalità.

Ai sensi dell'art. 85, comma 5, primo periodo del Codice, la stazione appaltante si riserva di chiedere agli offerenti, in qualsiasi momento nel corso della procedura, di presentare tutti i documenti complementari o parte di essi, qualora questo sia necessario per assicurare il corretto svolgimento della procedura.

20. COMMISSIONE GIUDICATRICE

La commissione giudicatrice è nominata, ai sensi dell'art. 216, comma 12, del Codice, dopo la scadenza del termine per la presentazione delle offerte ed è composta da un numero dispari, pari a n. 3 membri, esperti nello specifico settore cui si riferisce l'oggetto del contratto. In capo ai commissari non devono sussistere

cause ostative alla nomina ai sensi dell'art. 77, comma 9, del Codice. **A tal fine i medesimi rilasciano apposita dichiarazione alla stazione appaltante.**

La commissione giudicatrice è responsabile della valutazione delle offerte tecniche ed economiche dei concorrenti e fornisce ausilio al RUP nella valutazione della congruità delle offerte tecniche.

La stazione appaltante pubblica, sul profilo di committente, nella sezione "amministrazione trasparente" nonché sulla Piattaforma telematica di acquisto <https://anci.acquistitelematici.it> la composizione della Commissione giudicatrice e i curricula dei componenti, ai sensi dell'art. 29, comma 1 del Codice.

21. APERTURA E VALUTAZIONE DELLE OFFERTE TECNICHE ED ECONOMICHE

Una volta effettuato il controllo della documentazione amministrativa, il RUP rimette gli atti alla commissione giudicatrice. La commissione giudicatrice, in seduta pubblica procede allo sblocco e all'apertura della documentazione concernente l'offerta tecnica ed alla verifica della presenza dei documenti richiesti dal presente disciplinare.

In **una o più sedute riservate** la commissione procederà all'esame ed alla valutazione delle offerte tecniche e all'assegnazione dei relativi punteggi applicando i criteri e le formule indicati nel presente disciplinare.

La commissione procederà alla riparametrazione dei punteggi secondo quanto indicato al precedente par. 17.3.

Successivamente, **in seduta pubblica** la commissione dà lettura dei punteggi tecnici, già riparametrati, attribuiti alle singole offerte tecniche, darà atto delle eventuali esclusioni dalla gara dei concorrenti.

Nella medesima seduta, o in una seduta pubblica successiva, la commissione procede all'apertura/sblocco dell'offerta economica, dando lettura dei ribassi offerti. La relativa valutazione potrà avvenire anche in successiva seduta riservata secondo i criteri e le modalità descritte al precedente par. 17.4.

La stazione appaltante procederà dunque all'individuazione dell'unico parametro numerico finale per la formulazione della graduatoria, ai sensi dell'art. 95, comma 9, del Codice.

Nel caso in cui le offerte di due o più concorrenti ottengano lo stesso punteggio complessivo, ma punteggi differenti per il prezzo e per tutti gli altri elementi di valutazione, sarà collocato primo in graduatoria il concorrente che ha ottenuto il miglior punteggio sull'offerta tecnica.

Nel caso in cui le offerte di due o più concorrenti ottengano lo stesso punteggio complessivo e gli stessi punteggi parziali per il prezzo e per l'offerta tecnica, si procederà mediante sorteggio in seduta pubblica.

All'esito delle operazioni di cui sopra, la commissione, in seduta pubblica, redige la graduatoria, visibile da remoto, e procede ai sensi di quanto previsto dal successivo par. 22.

Qualora individui offerte che superano la soglia di anomalia di cui all'art. 97, comma 3, del Codice e in ogni altro caso in cui, in base ad elementi specifici, l'offerta appaia anormalmente bassa, la commissione chiude la seduta dando comunicazione al RUP che procederà secondo quanto indicato al successivo paragrafo 21.

In qualsiasi fase delle operazioni di valutazione delle offerte tecniche ed economiche, la commissione provvede a comunicare, tempestivamente al RUP - che procederà, sempre, ai sensi dell'art. 76, comma 5, lett. b) del Codice - i casi di **esclusione** da disporre per:

- mancata separazione dell'offerta economica dall'offerta tecnica, ovvero l'inserimento di elementi concernenti il prezzo nella documentazione amministrativa e nell'offerta tecnica;
- presentazione di offerte parziali, plurime, condizionate, alternative nonché irregolari, ai sensi dell'art. 59, comma 3, lett. a), del Codice, in quanto non rispettano i documenti di gara, ivi comprese le specifiche tecniche;

- presentazione di offerte inammissibili, ai sensi dell'art. 59, comma 4 lett. a) e c), del Codice, in quanto la commissione giudicatrice ha ritenuto sussistenti gli estremi per informativa alla Procura della Repubblica per reati di corruzione o fenomeni collusivi o ha verificato essere in aumento rispetto all'importo a base di gara.

22. VERIFICA DI ANOMALIA DELLE OFFERTE.

Al ricorrere dei presupposti di cui all'art. 97, comma 3, del Codice, e in ogni altro caso in cui, in base a elementi specifici, l'offerta appaia anormalmente bassa, il RUP, avvalendosi, se ritenuto necessario, della commissione, valuta la congruità, serietà, sostenibilità e realizzabilità delle offerte che appaiono anormalmente basse.

Si procede a verificare la prima migliore offerta anormalmente bassa. Qualora tale offerta risulti anomala, si procede con le stesse modalità nei confronti delle successive offerte, fino ad individuare la migliore offerta ritenuta non anomala. È facoltà della stazione appaltante procedere contemporaneamente alla verifica di congruità di tutte le offerte anormalmente basse.

Il RUP richiede al concorrente la presentazione, per iscritto, delle spiegazioni, se del caso indicando le componenti specifiche dell'offerta ritenute anomale.

A tal fine, assegna un termine non inferiore a quindici giorni dal ricevimento della richiesta.

Il RUP, con l'eventuale supporto della commissione, esamina in seduta riservata le spiegazioni fornite dall'offerente e, ove le ritenga non sufficienti ad escludere l'anomalia, può chiedere, anche mediante audizione orale, ulteriori chiarimenti, assegnando un termine massimo per il riscontro.

Il RUP esclude, ai sensi degli articoli 59, comma 3 lett. c) e 97, commi 5 e 6, del Codice, le offerte che, in base all'esame degli elementi forniti con le spiegazioni risultino, nel complesso, inaffidabili.

23. AGGIUDICAZIONE DELL'APPALTO E STIPULA DEL CONTRATTO

All'esito delle operazioni di cui sopra la commissione – o il RUP, qualora vi sia stata verifica di congruità delle offerte anomale – formulerà la proposta di aggiudicazione in favore del concorrente che ha presentato la migliore offerta, chiudendo le operazioni di gara e trasmettendo al RUP tutti gli atti e documenti della gara ai fini dei successivi adempimenti.

Qualora nessuna offerta risulti conveniente o idonea in relazione all'oggetto del contratto, la stazione appaltante si riserva la facoltà di non procedere all'aggiudicazione ai sensi dell'art. 95, comma 12, del Codice. La verifica dei requisiti generali e speciali avverrà sull'offerente cui la stazione appaltante ha deciso di aggiudicare l'appalto.

Prima dell'aggiudicazione, ANCI, ai sensi dell'art. 85, comma 5, del Codice richiede al concorrente cui ha deciso di aggiudicare l'appalto di presentare i documenti di cui all'art. 86 del Codice ai fini della prova dell'assenza dei motivi di esclusione di cui all'art. 80 e del rispetto dei criteri di selezione di cui all'art. 83 del medesimo Codice. Tale verifica avverrà attraverso l'utilizzo del sistema AVCPass.

Ai sensi dell'art. 95, comma 10, ANCI, prima dell'aggiudicazione, procede, laddove non effettuata in sede di verifica di congruità dell'offerta, alla valutazione di merito circa il rispetto di quanto previsto dall'art. 97, comma 5, lett. d) del Codice.

La stazione appaltante, previa verifica ed approvazione della proposta di aggiudicazione ai sensi degli artt. 32, comma 5 e 33, comma 1, del Codice, aggiudica l'appalto.

L'aggiudicazione diventa efficace, ai sensi dell'art. 32, comma 7, del Codice, all'esito positivo della verifica del possesso dei requisiti prescritti, ferma restando la facoltà di procedere all'esecuzione in via di urgenza come di seguito previsto.

In caso di esito negativo delle verifiche, la stazione appaltante procederà alla revoca dell'aggiudicazione, alla segnalazione all'ANAC nonché all'incameramento della garanzia provvisoria. La stazione appaltante aggiudicherà, quindi, al secondo graduato procedendo altresì, alle verifiche nei termini sopra indicati.

Nell'ipotesi in cui l'appalto non possa essere aggiudicato neppure a favore del concorrente collocato al secondo posto nella graduatoria, esso verrà aggiudicato, nei termini sopra detti, scorrendo la graduatoria.

Ai sensi dell'art. 3 del decreto legge 16 luglio 2020 n. 76 conv. con mod. con L. 11 settembre 2020, n. 120, confermato dall'art. 51 del D.L. 77/2021 convertito in Legge n. 108/2021 *«Fino al 31 dicembre 2023, per le verifiche antimafia riguardanti l'affidamento e l'esecuzione dei contratti pubblici aventi ad oggetto i lavori, servizi e forniture, si procede mediante il rilascio della informativa liberatoria provvisoria, immediatamente conseguente alla consultazione della Banca dati nazionale unica della documentazione antimafia, ed alle risultanze di tutte le ulteriori banche dati disponibili, anche quando l'accertamento è eseguito per un soggetto che risulti non censito, a condizione che non emergano nei confronti dei soggetti sottoposti alle verifiche antimafia le situazioni di cui agli artt. 67 e 84, comma 4, lett. a), b) e c), del d. Lgs. 159/2011. L'informativa liberatoria provvisoria consente di stipulare, approvare o autorizzare i contratti e subcontratti relativi a lavori, servizi e forniture sotto condizione risolutiva, ferme restando le ulteriori verifiche ai fini del rilascio della documentazione antimafia da completarsi entro sessanta giorni.*

(...) qualora la documentazione successivamente pervenuta accerti la sussistenza di una delle cause interdittive ai sensi del decreto legislativo 6 settembre 2011 n. 159, i soggetti di cui all'art. 83, commi 1 e 2 del medesimo decreto legislativo recedono dai contratti, fatti salvi il pagamento del valore delle opere già eseguite e il rimborso delle spese sostenute per l'esecuzione del rimanente, nei limiti delle utilità conseguite fermo restando quanto previsto dall'art. 94, commi 3 e 4 del decreto legislativo 6 settembre 2011 n. 159 e dall'art. 32 comma 10 del decreto legge 24 giugno 2014, n. 90 convertito con modificazioni dalla legge 11 agosto 2014 n. 114.».

La stazione appaltante si riserva di procedere all'esecuzione del contratto in via d'urgenza secondo quanto previsto dall'art. 8 del decreto legge 16 luglio 2020 n. 76 conv. con mod. con L. 11 settembre 2020, n. 120, ai sensi del quale *«(...) è sempre autorizzata la consegna dei lavori in via d'urgenza e nel caso di servizi e forniture, l'esecuzione del contratto in via d'urgenza ai sensi dell'art. 32 comma 8 del decreto legislativo n. 50 del 2016, nelle more della verifica dei requisiti di cui all'art. 80 del medesimo decreto legislativo, nonché dei requisiti di qualificazione previsti per la partecipazione alla procedura».*

Ai sensi dell'art. 93, commi 6 e 9 del Codice, la garanzia provvisoria verrà svincolata, all'aggiudicatario, automaticamente al momento della stipula del contratto; agli altri concorrenti, verrà svincolata tempestivamente e comunque entro trenta giorni dalla comunicazione dell'avvenuta aggiudicazione.

Ai sensi dell'art. 32, comma 9, del Codice, il contratto non può essere stipulato prima di 35 gg. dall'invio dell'ultima delle comunicazioni del provvedimento di aggiudicazione.

All'atto della stipulazione del contratto, l'aggiudicatario deve presentare la garanzia definitiva di cui all'art. 103 del Codice.

Il contratto sarà stipulato in modalità elettronica, mediante scrittura privata.

Il contratto è soggetto agli obblighi in tema di tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla l. 13 agosto 2010, n. 136.

L'affidatario deposita, prima o contestualmente alla sottoscrizione del contratto di appalto, i contratti continuativi di cooperazione, servizio e/o fornitura di cui all'art. 105, comma 3, lett. c-bis), del Codice.

Nei casi di cui all'art. 110, comma 1, del Codic, e ANCI interpella progressivamente i soggetti che hanno partecipato alla procedura di gara, risultanti dalla relativa graduatoria, al fine di stipulare un nuovo contratto per l'affidamento dell'esecuzione o del completamento del servizio.

Le spese relative alla pubblicazione del bando e dell'avviso sui risultati della procedura di affidamento, ai sensi dell'art. 216, comma 11, del Codice e del d. m. 2 dicembre 2016 (GU 25.1.2017 n. 20), sono a carico dell'aggiudicatario e dovranno essere rimborsate alla stazione appaltante entro il termine di sessanta giorni dall'aggiudicazione.

La stazione appaltante comunicherà all'aggiudicatario l'importo effettivo delle suddette spese, nonché le relative modalità di pagamento.

Sono a carico dell'aggiudicatario anche tutte le spese contrattuali, gli oneri fiscali quali imposte e tasse - ivi comprese quelle di registro ove dovute - relative alla stipulazione del contratto.

24. DEFINIZIONE DELLE CONTROVERSIE

Per le controversie derivanti dal contratto di appalto è esclusivamente competente il Foro di Roma, rimanendo espressamente esclusa la compromissione in arbitri.

25. TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI

Ai sensi dell'art. 13 del D. Lgs. n. 196/2003 "*Codice in materia di protezione dei dati personali*" (di seguito la "*Legge*") così come aggiornato con le modifiche apportate dal D.L 14 giugno 2019, n. 53, dal D.M. 15 marzo 2019 e dal Decreto di adeguamento al GDPR (Decreto Legislativo 10 agosto 2018, n. 101, l'Amministrazione fornisce le seguenti informazioni sul trattamento dei dati personali alla stessa resi.

Finalità del trattamento

I dati forniti vengono acquisiti dall'Amministrazione per verificare la sussistenza dei requisiti necessari per la partecipazione alla procedura ed in particolare delle capacità amministrative, professionali e tecnico-economiche dei concorrenti richieste per l'aggiudicazione della procedura e per l'esecuzione del relativo contratto e, per quanto riguarda la normativa antimafia, in adempimento di precisi obblighi di legge.

I dati forniti dal/dai concorrente/i aggiudicatario/i vengono acquisiti dall'Amministrazione ai fini della sottoscrizione del contratto, per l'adempimento degli obblighi legali ad esso connessi, oltre che per la gestione ed esecuzione economica ed amministrativa del contratto stesso.

Tutti i dati acquisiti dall'Amministrazione potranno essere trattati anche per fini di studio e statistici.

Natura del conferimento

Il conferimento dei dati ha natura facoltativa, tuttavia, il rifiuto di fornire i dati richiesti dall'Amministrazione potrebbe determinare, a seconda dei casi, l'impossibilità di ammettere il concorrente alla partecipazione alla procedura o la sua esclusione da questa o la decadenza dall'aggiudicazione.

Dati sensibili

Di norma i dati forniti dai concorrenti e dall'aggiudicatario non rientrano tra i dati classificabili come "*sensibili*", ai sensi dell'articolo 4, comma 1, lettere d) ed e) del D. Lgs. n. 196/2003.

Modalità del trattamento dei dati

Il trattamento dei dati sarà effettuato dall'Amministrazione in modo da garantirne la sicurezza e la riservatezza e potrà essere attuato mediante strumenti manuali, informatici e telematici idonei a trattarli nel rispetto delle regole di sicurezza previste dalla Legge e/o dai Regolamenti interni.

Ambito di comunicazione e di diffusione dei dati

I dati potranno:

- essere trattati dal personale dell'Amministrazione che cura il procedimento di gara o da quello in forza ad altri uffici della società che svolgono attività ad esso attinente o attività per fini di studio o statistici;
- essere comunicati a collaboratori autonomi, professionisti, consulenti, che prestino attività di consulenza od assistenza all'Amministrazione in ordine al procedimento di gara o per studi di settore o fini statistici;
- essere comunicati ad eventuali soggetti esterni, i cui nominativi sono a disposizione degli interessati, facenti parte delle Commissioni giudicatrici e di collaudo che verranno di volta in volta costituite;
- essere comunicati ad altri concorrenti che facciano richiesta di accesso ai documenti di gara nei limiti consentiti ai sensi dell'art. 53 del D. Lgs. n. 50/2016 e della legge 7 agosto 1990 n. 241;
- essere comunicati all'ANAC in osservanza a quanto previsto dalla Determinazione n. 1 del 10/01/2008 e comunque per le finalità e i compiti previsti dalla normativa vigente in materia di procedure ad evidenza pubblica per la scelta del contraente;
- formare oggetto delle pubblicazioni prescritte dalla normativa vigente in materia di procedure ad evidenza pubblica per la scelta del contraente.

Il nominativo del concorrente aggiudicatario della presente Procedura ed il prezzo di aggiudicazione, saranno pubblicati tramite il sito internet <http://www.anci.it>, e sulla Piattaforma di acquisto telematico <https://anci.acquistitelematici.it>.

Diritti del concorrente interessato

Al concorrente, in qualità di interessato, vengono riconosciuti i diritti di cui all'articolo 7 del D. Lgs. n. 196/2003.

Titolare del trattamento

Titolare del trattamento è ANCI – Via dei Prefetti n. 46, 00186 Roma, in persona del – data *protection officer* (rpd – dpo) il sig. Massimiliano Girolami, contattabile all'indirizzo email rpd@anci.it.

Responsabile esterno del trattamento dei dati è il Gestore della Piattaforma gare telematiche, DigitalPA s.r.l.

Soggetti autorizzati al trattamento dei dati sono i dipendenti e/o collaboratori del Gestore della Piattaforma e di ANCI assegnati alle strutture interessate dalla presente procedura.